SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Agenzia per l'Italia digitale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Roma Capitale

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2018.

Fondazioni Bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo 2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011, 26 marzo 2012, 25 marzo 2013, 15 aprile 2014, del 20 marzo 2015, dell'8 marzo 2016 e 10 febbraio 2017 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2016;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2017, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2017, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 9 marzo 2018

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

18A01881
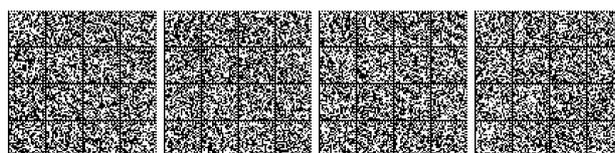
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 2018.

Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente «Ordinamento giudiziario»;

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente «Istituzione del giudice di pace»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148» e s.m.i.;

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116/2017, in cui sono definite le figure di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario;

Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari sono fissate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di funzionalità dei servizi della giustizia;

Visto, altresì, l'art. 3, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 116/2017, secondo cui, in sede di prima applicazione, le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari non possono essere superiori a quelle dei magistrati professionali che svolgono, rispettivamente, funzioni di merito, giudicanti ovvero requirenti, con esclusione dei magistrati aventi funzioni direttive;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina il regime delle indennità spettanti ai magistrati onorari;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Visto l'art. 31, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina il regime transitorio delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone che, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Rilevato che, nel vigente ruolo organico della magistratura, i posti di magistrato professionale con funzioni giudicanti di merito non direttive sono complessivamente pari a 6.840, mentre i posti di magistrato professionale con funzioni requirenti di merito non direttive sono complessivamente pari a 2.221;

Tenuto conto che tali entità numeriche costituiscono il limite massimo entro cui individuare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari;

Considerato, infine, che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, consentono - in sede di prima applicazione - di determinare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in misura pari, rispettivamente, a 6.000 e a 2.000 unità;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Adunanza plenaria del Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 17 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Dotazione organica dei giudici onorari di pace

La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata in 6.000 unità.

Art. 2.

Dotazione organica dei vice procuratori onorari

La dotazione organica dei vice procuratori onorari è fissata in 2.000 unità.

Art. 3.

Disciplina transitoria

1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari determinato ai sensi degli articoli 1 e 2, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel secondo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui spetta l'indennità prevista dall'art. 23, comma 2, nonché dall'art. 31, comma 2, non potrà essere superiore al 60% della dotazione organica complessiva.
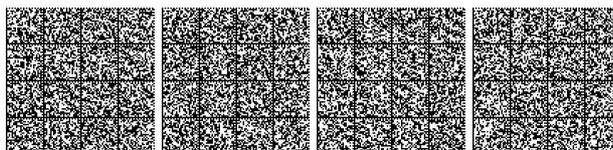
Art. 4.

Clausola di invarianza

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendosi provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla Missione 6 - Giustizia - Programma 6 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Capitolo 1362 piano gestionale 1 per l'anno finanziario 2018 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 402

18A01892

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2018.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Treccia della Murgia e dei Trulli, con sede in Putignano (Bari), Via Margherita di Savoia n. 163, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Mozzarella di Gioia del Colle, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 94052 del 29 dicembre 2017 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Treccia della Murgia e dei Trulli, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Mozzarella di Gioia del Colle, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Treccia della Murgia e dei Trulli, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Mozzarella di Gioia del Colle, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Mozzarella di Gioia del Colle.
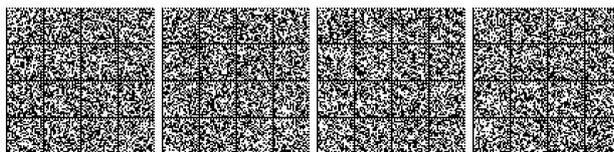
Art. 2.

La denominazione Mozzarella di Gioia del Colle è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Mozzarella di Gioia del Colle, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A01843

DECRETO 27 febbraio 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, in Livorno, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, ubicato in Livorno, Via delle Cateratte n. 88, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 febbraio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 dicembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
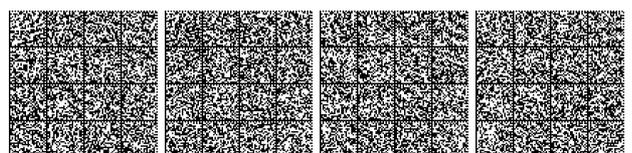
Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, ubicato in Livorno, Via delle Cateratte n. 88, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Livorno, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale (5÷7 g/l)	OIV MA-AS313-01 R2015
Massa volumica a 20°C (densimetria elettronica) (0,990÷1,015 g/cm3)	OIV MA-AS2-01A R2012 p.to 5
Titolo alcolometrico volumico (densimetria elettronica) (4÷18% volume)	OIV MA-AS312-01A R2009 p.to 4B

18A01844

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 febbraio 2018.

Scioglimento della «Sav società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SAV società cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale n. 04281520652), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giacomo Guatteri nato a Mordano (Bologna) il 23 settembre 1944 (codice fiscale GTTGCM-44P23F718I), domiciliato in Bologna, via Guglielmo Marconi n. 22.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01886

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della «Monte Razzano società cooperativa sociale onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Legacoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Monte Razzano società cooperativa sociale onlus» con sede in Roma, (codice fiscale n. 07457371008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Emanuele De Vita nato a Colleferro (RM) il 6 ottobre 1978 (codice fiscale DVTMNL78R06C858W), ivi domiciliato in via B. Buozzi n. 35.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01883

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della «National Service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «National Service società cooperativa» con sede in Roma, (codice fiscale n. 09092451005), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTRNTN61L13B506X), domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01884

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della «S. F. società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S. F. società cooperativa» con sede in Foggia, (codice fiscale n. 02331110714), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Mauro Albanese nato a Foggia il 1° ottobre 1963 (codice fiscale LBNMTM63R01D643O), domiciliato in Lucera (FG), via R. Sorso n. 49.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01885

DECRETO 14 febbraio 2018.

Scioglimento della «Pugliaturismi società cooperativa consortile», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Legacoop Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pugliaturismi società cooperativa consortile» con sede in Bari, (codice fiscale 06630210729), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefano Mazzuoli nato a Cetona (Siena) il 25 giugno 1969 (codice fiscale MZZSFN69H-25C587Y), e domiciliato in Castiglione del Lago (Perugia), via del Progresso n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01887

DECRETO 15 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Quadrifoglio 81 - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 30 luglio 2015 n. 108/SAA/2015 con il quale «La Quadrifoglio 81 - Società cooperativa di produzione e lavoro» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Vincenzo Sica;

Vista la sentenza n. 155/2017 del 13 luglio 2017 del Tribunale di Napoli con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuto di confermare quale commissario liquidatore il professionista già preposto alla procedura di liquidazione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Quadrifoglio 81 - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Napoli (codice fiscale 03488180633) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Sica, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 7 luglio 1961 (codice fiscale SCIVCN61L-07L245M) ed ivi domiciliato, corso Umberto I n. 47/E.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2018
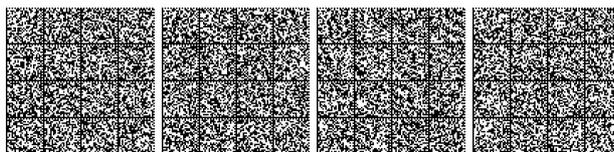
Il Ministro: CALENDA

18A01889

DECRETO 15 febbraio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Saldatura società cooperativa», in Casalnuovo di Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 30 marzo 2016 n. 11/SAA/2016 con il quale la «La Saldatura società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Andrea Buccella;

Vista la sentenza dell'11 maggio 2017 n. 48/2017 del Tribunale di Nola (NA) con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, ed è inoltre stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

«La Saldatura società cooperativa», con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) (codice fiscale n. 04637300650) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ciro Palladino, nato a Frattamaggiore (NA) il 6 maggio 1977 (c.f. PLLCRI77E06D789D) ed ivi domiciliato, via Biancardi n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01890

DECRETO 27 febbraio 2018.

Nomina del commissario della «Forze Armate - Casa Santa Barbara società cooperativa edilizia», in Anzio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
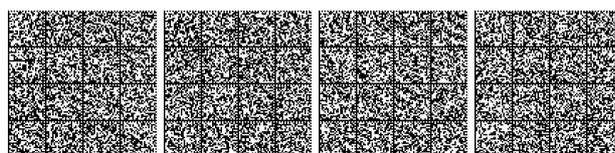
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta dall'Associazione generale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Forze armate - Casa Santa Barbara società cooperativa edilizia», con sede in Anzio (Roma) - (codice fiscale n. 04795860586), conclusa in data 25 gennaio 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 12 giugno 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni l'irregolarità riscontrata in sede ispettiva e che in sede di accertamento una non risultava sanata l'irregolarità relativa alla mancata nomina del revisore legale ex art. 2409-*bis* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 0496359 trasmessa via PEC in data 8 novembre 2017 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che non risultano pervenute osservazioni e/o controdeduzioni in ordine alla citata comunicazione;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nella nomina di un commissario che provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate in sede ispettiva;

Ritenuto, nel caso di specie, attesa la specificità dell'adempimento, di nominare commissario ex art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile il legale rappresentante dell'ente;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario per specifici adempimenti nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Tundo Raffaele, presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa «Forze armate - Casa Santa Barbara società cooperativa edilizia», con sede legale in via Baccarini n. 47 - 00047 Anzio (Roma), è nominato ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile commissario per il compimento dello specifico adempimento citato in premessa e, più precisamente, per la nomina del revisore legale ex art. 2409-*bis* del codice civile.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito l'eventuale trattamento economico del commissario per specifici adempimenti ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 27 febbraio 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A01891

DECRETO 1° marzo 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Martino società cooperativa in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «San Martino Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante

di € 113.150,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 487.384,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 78.220,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della cooperativa in argomento;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Martino Società cooperativa in liquidazione», con sede in Perugia, (codice fiscale 03363780549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorena Bucari, (codice fiscale BCR LRN 73M63 E230C) nata a Gualdo Tadino (Perugia) il 23 agosto 1973, e domiciliata in Foligno (Perugia), via Sabotino n. 1/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01888

DECRETO 2 marzo 2018.

Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 27 (Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema *gas)*;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare:

il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti;

il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;

l'art. 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:

il considerando 12, con il quale si afferma che l'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione
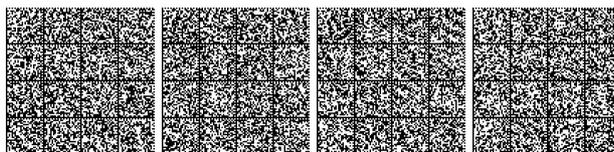
di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell'utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito;

il considerando 25, il quale asserisce che:

a) gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale;

b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio;

c) per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali;

d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo;

e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro Stato;

f) per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo per l'economia e la società ed al Comitato delle Regioni «Una strategia Europea per la mobilità a bassa emissione, Com(2016)501 final del 20 luglio 2016, SWD(2016) 244 final;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale Europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti», Com(2014)398 final/2 del 25 settembre 2014, SWD(2014) 206 e 211 final;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il ruolo dei rifiuti nella produzione di energia nell'economia circolare», Com(2017)34 final del 26 gennaio 2017;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'art. 20 recante «Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale» che prevede:

al comma 1 che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi;

al comma 2 i criteri cui devono rispondere le specifiche direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale; in particolare tali direttive:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;

d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di biometano;

e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti di biometano;

h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità, vincolanti fra le parti;

i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
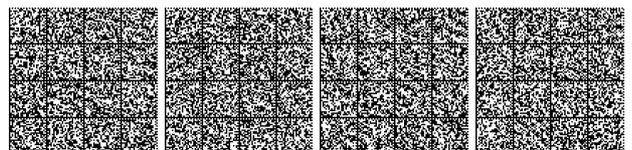
Vista la delibera ARG/gas 120/11, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha dato avvio al procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

Vista la delibera 210/2015/R/gas con la quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

Viste le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 46/2015/R/gas e 204/2016/R/gas riguardanti le specifiche di qualità del biometano;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'art. 21 «Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale» che prevede al comma 1 che il biometano immesso nella rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 20 del predetto decreto legislativo, sia incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

c) qualora sia immesso nella rete del gas naturale, mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale sono stabilite le direttive per l'attuazione del citato comma 1 dell'art. 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorità il compito di definire le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare l'art. 21 «Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale» che prevede al comma 2 che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'art. 33, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ed in particolare l'art. 33 «Disposizioni in materia di biocarburanti», comma 5, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che «Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all'art. 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti, compreso il gas di discarica, e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare l'art. 33 recante «Disposizioni in materia di biocarburanti» come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 134, il cui comma 5-*sexies* dispone che dal 1° gennaio 2013 le competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (nel seguito *GSE)* e con il supporto di un apposito comitato tecnico consultivo;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» ed in particolare l'art. 17, comma 9, che stabilisce norme per la promozione della produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche in zone geografiche dove la rete del gas naturale non è presente, nonché norme per autorizzare, con *iter* semplificato da parte dei Comuni, gli impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano;

Visti provvedimenti di attuazione dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visti i provvedimenti di attuazione dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, e in particolare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in
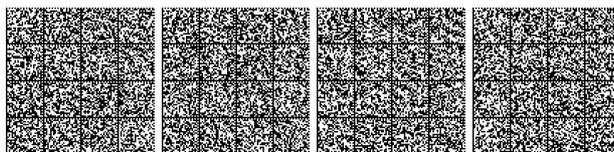
consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'art. 30-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e che abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni relativo al sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare»;

Visto il mandato M/475 recante «*Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines*», rilasciato al CEN dalla Commissione europea, il 18 novembre 2010, la relativa UNI EN 16723-1:2016 recante «Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale», la relativa UNI EN 16723-2:2017 recante «Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 1: Specifiche del carburante per autotrazione», attuative del citato mandato M/475 e il rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 recante «Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale» elaborato dal Comitato italiano gas, che fornisce indicazioni tecniche per l'immissione, nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, del biometano ottenuto dalla purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili, garantendo le condizioni di sicurezza e continuità del servizio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2013 recante «Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale», emanato in attuazione del citato art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

Considerato che il predetto decreto 5 dicembre 2013 non ha sortito significative realizzazioni di impianti di produzione di biometano e che l'Italia, nel frattempo, ha già raggiunto gli obiettivi minimi, richiesti dall'Unione europea al 2020, in materia di fonti rinnovabili complessive e di quelle elettriche, mentre è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto, a tal fine, nel predisporne un aggiornamento occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, mentre per i restanti usi si rinvia ad un successivo decreto di aggiornamento da emanare a valle del raggiungimento del target delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica», ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Considerato che:

il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;

il biometano deriva dal biogas, fonte energetica rinnovabile programmabile che consente la gestione degli impianti in regime di programmazione flessibile;

il biometano può essere prodotto e consumato nella forma di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL);

è quindi opportuno definire un quadro incentivante che favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano;

nell'ottica di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nel settore dei trasporti, è opportuno prevedere di incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante per i trasporti e quindi definire anche norme volte allo sviluppo di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti e che, in tali casi, il biometano sia promosso tramite il rilascio di certificati di immissione in consumo di biocarburanti;
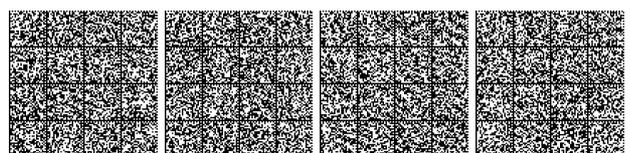
il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;

Considerato che il mandato M/475 prevede, fra l'altro, la definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione nonché norme europee o specifiche tecniche europee per quel che riguarda l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale e che, nelle more dell'adozione delle citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale sulla base delle normative vigenti, fissando, ove necessario, limiti alle tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche tenendo conto dell'adozione di sistemi di monitoraggio della qualità del biometano;

Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;

Ritenuto che l'incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con i vigenti strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione di una norma europea per le specifiche di qualità del biometano, prevedere limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, nonché la possibilità che i gestori delle citate reti possano, in conformità con la normativa vigente, imporre condizioni per il monitoraggio della qualità di detta immissione;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 41 del 18 febbraio 2017, recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018) 1379 final del 1° marzo 2018 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *c)* del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata «Autorità», con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1. Il biometano include anche il combustibile prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO2 presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche.

2. Ai fini del presente decreto, per data di decorrenza del periodo d'incentivazione di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si intende la data, scelta dal produttore e comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, costituendo il predetto periodo non superiore a dodici mesi il periodo di avviamento e collaudo. In ogni caso, la data di decorrenza del periodo di incentivazione deve essere uguale o successiva alla data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, ovvero, nei casi di cui all'art. 6 comma 12, la data di prima cessione del biometano determinata con le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto. Per data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e di biometano di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi. Nel caso di impianti che non intendano collegarsi alle reti con obbligo di connessione di terzi e di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano la data di entrata in esercizio coincide con la data di prima immissione in consumo di biometano e biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti, avvenuta ai sensi del presente decreto.

3. Ai soli fini del presente decreto, la rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi (di seguito: «reti con l'obbligo di connessione di terzi»), altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.
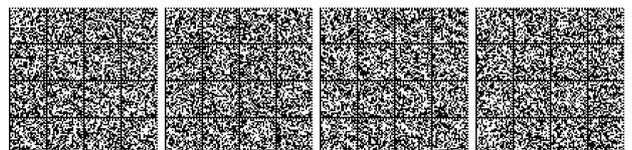
4. Per capacità produttiva di un impianto di biometano si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro cubo (Smc) è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15°C) e pressione (1.013,25 millibar). Per capacità produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si intende la produzione oraria nominale, come risultante dalla targa o altro elemento distintivo che contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato, per singola tecnologia utilizzata.

5. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) biogas: comprende il biogas derivante da digestione anaerobica, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione;

b) biometano avanzato: il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche;

c) sottoprodotti: le materie definite nell'Allegato 1-Parte A - al presente decreto;

d) produttore di biometano: il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

6. Ai soli fini del presente decreto per nuovo impianto di distribuzione di gas naturale per trasporti, si intende un impianto di distribuzione di gas naturale, sia nella forma di GNC che di GNL che in entrambe le forme GNC e GNL nello stesso impianto, localizzato nel territorio italiano, destinato all'utilizzo nel settore dei trasporti, in cui le opere per lo scarico, lo stoccaggio e la distribuzione al consumo del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi da quelli di nuova realizzazione.

7. Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale di cui al comma 6 destinato al settore dei trasporti che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti.

8. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti di produzione di biometano entrati in esercizio successivamente alla sua data di entrata in vigore, ove per nuovo impianto di produzione di biometano si intende un impianto in cui le sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, sono di nuova realizzazione. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) raccolta in maniera differenziata fin dall'origine, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, non si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano le sezioni di ricezione e stoccaggio, pretrattamento ed eventuale trattamento, in quanto comunque funzionali alla gestione del ciclo dei rifiuti in accordo alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti. Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da materie di origine agricola e agroindustriale, ai fini della cumulabilità degli incentivi, si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le sezioni di depurazione e raffinazione del biogas a biometano. Il presente decreto si applica altresì agli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano. Le disposizioni del presente decreto si applicano, su richiesta del produttore, da presentare al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche a impianti già qualificati o in corso di qualifica sia a progetto che in esercizio ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013. Con l'accoglimento della richiesta e il rilascio della relativa qualifica ai sensi del presente decreto da parte del GSE, il produttore rinuncia a qualsiasi applicabilità dei meccanismi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013.

9. Il presente decreto si applica altresì, nei limiti di cui all'art. 8, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas, che, successivamente alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

10. Il presente decreto si applica agli impianti di cui al comma 8, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano nel limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del presente decreto di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Il GSE, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, pubblica sul proprio sito istituzionale l'avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite. A partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare dei meccanismi di cui al presente decreto gli impianti che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti. Non concorre al raggiungimento del limite il biometano a cui viene rilasciata la garanzia di origine di cui all'art. 4.

11. Resta fermo il rispetto delle disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale.

12. Per impianto di liquefazione del biometano pertinente ad uno o più impianti di produzione di biometano, si intende un impianto, localizzato nel territorio italiano, situato anche in luogo diverso dai siti di produzione del biometano che riceve il biometano, ed il gas naturale eventualmente necessario per garantire il corretto funzionamento degli impianti di liquefazione del biometano, tramite la rete del gas naturale, che effettua la liquefazione del biometano, con data di primo collaudo successiva
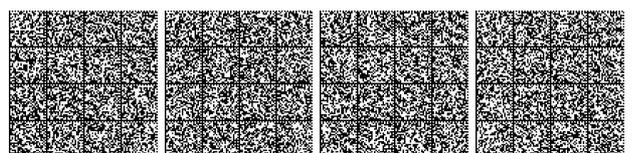
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che sia realizzato da uno o da più produttori di biometano con una partecipazione alle spese pari almeno al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e destinato al settore dei trasporti.

13. Per produttore di biometano, ove applicabile, si intendono anche i soggetti investitori che realizzano gli impianti di produzione del biometano e congiuntamente o disgiuntamente gli impianti di liquefazione del biometano e gli impianti di distribuzione del gas naturale compresso o liquido, operandoli in forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori delle materie prime da processare ai fini della produzione del biometano. I soggetti investitori devono essere titolari delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

14. Ai soli fini del presente decreto il settore dei trasporti, nel caso di utilizzo di biometano, comprende anche gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna.

15. Il punto di scambio virtuale, in seguito PSV, è il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, n. delibera Aeeg 75/03, che approvava il Codice di Rete predisposto da Snam rete gas (SRG), e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam rete gas, che consente lo scambio di gas presso un punto virtuale collocato dopo i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti;

Art. 2.

Connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale

1. Accede alle disposizioni di cui al presente decreto il biometano immesso nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3, utilizzato come previsto agli articoli 5, 6 e 8.

2. Il soggetto produttore può richiedere la connessione dell'impianto di produzione di biometano alle reti con l'obbligo di connessione di terzi ai sensi delle disposizioni contenute nei rispettivi Codici di rete di trasporto o di distribuzione. A tal fine, si applicano le disposizioni adottate dall'Autorità in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. È fatta salva, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la possibilità, per il soggetto produttore, di realizzare in proprio le opere di connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità con la delibera di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse.

Art. 3.

Qualità e sostenibilità del biometano

1. Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili.

2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i costi di connessione sono a carico dei produttori di biometano o degli altri soggetti interessati.

3. Le disposizioni in materia di qualità richiamate al comma 1, nonché le disposizioni in materia di misura della quantità e dell'odorizzazione del biometano, nei casi previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute necessarie dall'Autorità per assicurare la corretta determinazione dei certificati di immissione in consumo, nel seguito CIC, si applicano al biometano comunque immesso nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3.

4. Per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016. Il produttore di biometano invia al GSE con cadenza mensile i dati aggiornati delle misure e analisi effettuate nel rispetto dei criteri di cui al rapporto citato. Il GSE può predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC, controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualità non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le responsabilità poste in capo al produttore in materia di sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore di rete ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica. Il produttore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione.

5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale, come definita dall'art. 1, comma 3, il GSE può acquisire, anche in tele-lettura, i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC, secondo modalità e specifiche definite dallo stesso, effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal produttore. In caso di difformità valgono i dati acquisiti dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti a carico del produttore stesso.

6. Il biometano comunque immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo le linee guida definite dal Comitato termotecnico italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano incentivato mediante ritiro dei CIC
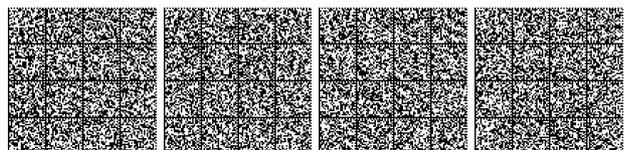
da parte del GSE, i produttori di biometano assicurano il rispetto delle succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.

Art. 4.

Garanzia di origine del biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso

1. Al fine di consentire lo sviluppo di un mercato attivo di scambi di quote di emissione in grado di far emergere il legame di valore tra biometano ed emissioni evitate di carbonio utilizzabili nei vari settori produttivi e nella produzione di elettricità, è istituito presso il GSE il «Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano». L'emissione della garanzia di origine è ammessa solo per il biometano prodotto a partire dai sottoprodotti di cui all'art. 1, comma 5, lettera *c)*, che non acceda ad altre disposizioni di cui al presente decreto e al decreto 5 dicembre 2013. La Garanzia di Origine ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete e può essere utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la direttiva 2003/87/CE, al fine di liberarli dall'obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata Garanzia, secondo quanto già previsto dal regolamento UE n. 601 del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE avvia preventivamente una procedura di consultazione pubblica sulle modalità di funzionamento del Registro delle Garanzie di Origine del Biometano, anche facendo riferimento alle esperienze europee già avviate.

3. Il Registro di cui al comma 1 è strutturato in modo da permettere l'iscrizione della Garanzia di Origine all'atto della immissione in rete del biometano, la sua possibile cessione da parte di un titolare di conto aperto nel registro ad altro titolare di conto ed, infine, la sua cancellazione al momento del consumo da parte dell'ultimo possessore della Garanzia di Origine o, al momento della cessione della citata garanzia ad un soggetto titolare di conto acceso su un registro delle Garanzie di Origine di altro paese membro dell'Unione europea, fermo restando la salvaguardia di condizioni di reciprocità.

4. Oltre che nell'ambito del Registro di cui al precedente comma 1, le Garanzie di Origine sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Disposizioni per il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti

1. Al produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale ed utilizzato per i trasporti nel territorio italiano vengono rilasciati un numero di certificati di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014, quantificati secondo quanto stabilito dallo stesso decreto e tenuto conto di quanto disposto nel presente articolo. Il produttore trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce. I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce. I produttori a tal fine devono essere in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE ed il mancato pagamento degli stessi inibisce, altresì, le funzionalità di scambio dei certificati sulla piattaforma del GSE.

2. Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d'uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari, acquisendo in tal caso anche i contratti stipulati tra gli intermediari e i titolari dei medesimi impianti di distribuzione.

A tal fine il GSE definisce e rende pubblico sul proprio sito internet un contratto standard di fornitura che, tra l'altro, specifica:

a) la durata della fornitura del biometano e la sua data di inizio;

b) le quantità mensili stimate oggetto della fornitura del biometano;

c) la data di sottoscrizione, di decorrenza e di scadenza.

Il produttore di biometano ha l'obbligo di fornire al GSE i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni.

Il titolare dell'impianto di distribuzione di gas naturale, direttamente o per il tramite del produttore di biometano, ha l'obbligo altresì di fornire al GSE i dati di vendita complessivi del gas naturale effettivamente venduto nel mese.

3. Il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC spettanti al produttore è pari al minimo valore tra le quantità di biometano effettivamente venduto tra le parti come riscontrabile dalle relative fatturazioni e le quantità determinate sulla base dei dati rilevati dal sistema di misura ubicato nel punto di immissione nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1, comma 3, eventualmente ridotta a seguito dei controlli di cui al comma 4. Resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati re-

lativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE. Nel caso in cui il biometano venga prodotto in luogo diverso da quello di produzione del biogas, fermo restando il precedente periodo, il quantitativo di biometano da utilizzare per il calcolo dei CIC è determinato sulla base del biometano prodotto tenendo conto delle materie prime in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati al dispositivo di depurazione e raffinazione con modalità stabilite dal GSE nelle procedure operative.
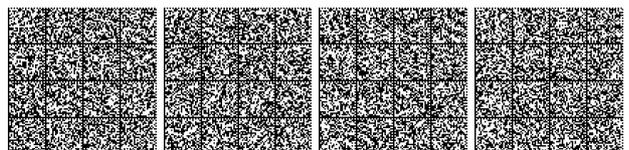
4. Il GSE effettua controlli a campione, tramite le informazioni fornite dal gestore della rete di trasporto o distribuzione a cui l'impianto di distribuzione è collegato e, in caso di alimentazione dell'impianto di distribuzione a mezzo veicoli, dei dati che mensilmente debbono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle Dogane da parte degli esercenti il trasporto su gomma del gas naturale, per verificare che la quantità di gas naturale effettivamente erogato dagli impianti di distribuzione di gas naturale sia non inferiore alla quantità di biometano fornita dai produttori di biometano allo stesso impianto interessato. A tal fine, per il biometano vengono considerati i valori di riferimento per la massa volumica e per il potere calorifico inferiore definiti nell'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.

5. La maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuta al biometano prodotto da materie di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche.

6. La maggiorazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle materie di cui al comma 5. Nei casi di impianti con autorizzazione alla costruzione e all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle materie di cui al comma 5, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Ai fini di quanto disposto al precedente periodo, la verifica dei requisiti della materia prima è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o da altro soggetto indicato dallo stesso Ministero entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone una procedura semplificata che prevede comunque la verifica annuale, con riferimento all'anno solare, delle quantità e tipologie di materie impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalità dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo, ed il relativo costo a carico dei produttori di biometano. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di cui all'art. 8 del presente decreto.

7. I CIC rilasciati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti obbligati ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-*quater*, comma 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni.

8. Al fine della quantificazione di cui al comma 3, non viene effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per la produzione di biometano, ivi inclusa l'energia derivante da eventuali impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazioni.

Art. 6.

Incentivazione del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti

1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10, su richiesta dei produttori di biometano avanzato e in alternativa a quanto previsto all'art. 5, il GSE, fatti salvi i commi 8 e 9, ritira il biometano avanzato che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi, nella quantità massima annua prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le specifiche dell'art. 5, comma 2, dello stesso decreto (di seguito anche: quantità massima annua ritirabile), espressa in CIC, secondo le seguenti modalità:

a) il ritiro viene effettuato a un prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici (GME) nel mese di cessione, che il GME rende disponibile sul suo sito internet, ridotto del 5%;

b) al produttore, in regola con il pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE, viene altresì riconosciuto dal GSE il valore dei corrispondenti CIC di cui all'art. 5, con le eventuali maggiorazioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 5, e di quelle previste al comma 11 e 12 del presente articolo attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro;

c) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti sottoposti all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. (di seguito anche: soggetti obbligati) in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative. Eventuali quantitativi di biometano prodotti in eccedenza rispetto alla quantità massima annua ritirabile dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 incluse le maggiorazioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo;

d) il GSE ritira il biometano avanzato, in maniera cronologica rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, dai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute e fatto salvo quanto previsto alla
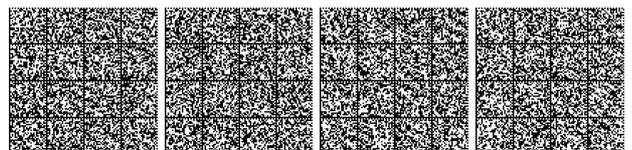
successiva lettera *g)*, pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente;

e) il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biometano o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biometano è oggetto di ritiro da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare il biometano, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua ritirabile;

f) ai fini della determinazione della quantità di biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Gli impianti non rientranti nell'elenco pubblicato dal GSE possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 ed essere eventualmente inclusi nello stesso elenco a seguito di rideterminazione, nell'anno successivo, della quota massima annua ritirabile;

g) qualora si rilevi dai dati disponibili a consuntivo che non sia stata raggiunta la quantità massima annua di biometano avanzato ritirabile di cui al comma 1, il GSE provvede a ritirare i CIC ancora nella disponibilità dei produttori di biometano avanzato che ne abbiano fatto richiesta al GSE, che non siano inizialmente rientrati nell'elenco di cui alla lettera *e)*, fino al raggiungimento della medesima quantità massima effettiva;

h) resta fermo che, a tal fine, il gestore delle infrastrutture delle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi è tenuto a trasmettere al GSE i dati relativi alle quantità e qualità del biometano immesso nelle proprie reti, secondo modalità definite dallo stesso GSE.

2. Il biometano è ritirato dal GSE, ai sensi del comma 1, in corrispondenza dei punti di consegna del biometano nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi oppure al PSV per il biometano proveniente da altri Stati esteri e ceduto al PSV, preferibilmente mediante procedura di asta pubblica. Detta cessione è effettuata a una o più società di vendita di gas naturale che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale e di avere contratti di fornitura, stipulati direttamente o tramite una società controllata, con impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti per un volume non inferiore al volume del biometano che intendono acquistare. La differenza tra i corrispettivi da versare ai produttori per il ritiro del biometano, i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV e le entrate derivanti dalla vendita del biometano sono poste a carico o restituite ai soggetti obbligati in proporzione alle rispettive quote d'obbligo.

3. Il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del GSE. Il GSE stipula altresì con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE. Nel caso sia necessario procedere a ricalcoli che determinino rettifiche positive o negative del numero dei CIC emessi, queste saranno compensate nelle emissioni successive nei confronti dei soggetti obbligati.

4. Per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 7 ai sensi del comma 8, e ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, l'obbligo di immissione in consumo di un quantitativo minimo di biocarburanti avanzati nei diversi anni si intende comunque rispettato per la quota parte di biometano avanzato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, a prescindere dal numero dei CIC per il biometano avanzato effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni ai suddetti soggetti.

5. Con decreto del direttore generale della DGSAIE emanato annualmente, la prima volta entro il 31 dicembre 2018, è modificato il valore della quantità massima di biometano avanzato, di cui al comma 1, relativa agli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilità di biometano avanzato e di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Con il medesimo decreto è eventualmente modificato il valore di riduzione percentuale del prezzo di ritiro del biometano avanzato di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* per tener conto della necessità di copertura dei costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro fino al PSV.

6. Il produttore di biometano avanzato può accedere alle modalità di incentivazione di cui al presente articolo a condizione che siano rispettate, a cura dello stesso produttore, le disposizioni dell'art. 3, comma 6. Al biometano incentivato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 (ove adottabile), 5, 6, e 8.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste all'art. 5.

8. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con biometano avanzato, ne danno comunicazione al GSE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque, per i nuovi soggetti obbligati, non oltre la prima autodichiarazione presentata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con riferimento al
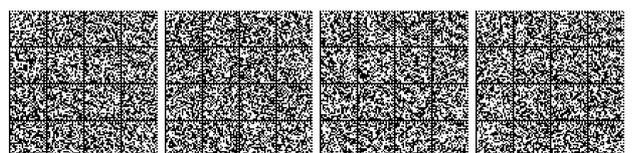
periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 7, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo è da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 7, mentre va dal 2028 al 2032 per soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 7 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biometano di cui al comma 1.

9. I produttori di biometano avanzato, in alternativa a quanto previsto al comma 1, possono richiedere al GSE di essere esclusi, anche parzialmente, e esclusivamente per la quota di biometano che risulta immesso in rete e misurato in maniera dedicata e separata e secondo le modalità definite dal GSE nell'ambito delle procedure di cui all'art. 10, comma 2, dal ritiro del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti, e in tal caso hanno diritto al solo valore dei corrispondenti CIC, valorizzati dal GSE a 375,00 euro. I produttori che immettono biometano avanzato in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi hanno diritto al riconoscimento del solo valore dei CIC corrispondenti al biometano immesso in consumo nei trasporti.

L'ammontare dei CIC corrisposti ai sensi del presente comma concorre al raggiungimento della quantità massima di cui al comma 1; i relativi impianti devono essere inclusi all'elenco di cui al comma 1, lettera *e)* per accedere all'incentivazione prevista.

10. Nel caso di impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole, singole ed associate, le disposizioni di cui all'art. 6 sono cumulabili con altri incentivi pubblici per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

11. I produttori che immettono in consumo il biometano come carburante in uno o più nuovi impianti di distribuzione di gas naturale sia in forma GNC che GNL, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale per il settore dei trasporti e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 600.000 euro ad impianto. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di biometano in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalità di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di distribuzione di gas naturale sia chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali periodi di messa in sospensiva, dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale.

12. I produttori che producono biometano nella forma liquida (in seguito *BML)* con un nuovo impianto di liquefazione di biometano, pertinente all'impianto di produzione di biometano, hanno diritto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione, come comunicata al GSE che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione del biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 1.200.000 euro. Tale valorizzazione avviene per ogni produttore di BML in maniera proporzionale alla sua partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2. Tali procedure prevedono anche le modalità di restituzione della intera maggiorazione ottenuta qualora l'impianto di liquefazione di biometano cessi di funzionare prima di 10 anni dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale in forma liquida.

Art. 7.

Incentivazione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano

1. Dalla data di pubblicazione delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 10, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, il GSE, fatto salvo il comma 5, riconosce al produttore stesso il valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro a certificato per la quantità massima annua prevista dall'art. 3, comma 3, secondo le specifiche dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:

a) gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai soggetti obbligati in proporzione e nel limite delle rispettive quote d'obbligo e, a seguito del pagamento, i relativi CIC sono assegnati ai medesimi soggetti obbligati, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative;

b) il GSE riconosce i CIC in maniera cronologica rispetto alla data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio dell'impianto ai diversi produttori fino al raggiungimento della citata quantità massima. Entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e s.m.i., il GSE, sulla base delle informazioni ivi contenute, pubblica il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua di CIC ritirabili. Fino a tale pubblicazione si fa riferimento al valore relativo all'anno precedente;

c) a tal fine, il GSE aggiorna e pubblica, con continuità sul proprio sito internet, un contatore con dati stimati, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità degli impianti di biocarburanti avanzati di-

versi dal biometano, o dell'effettiva produzione annua, qualificati in esercizio, il cui biocarburante è oggetto di ritiro dei CIC da parte del GSE. Il GSE, inoltre, identifica e pubblica, con continuità, l'elenco degli impianti a cui ritirare i CIC, dando precedenza a quelli con data di domanda di qualifica in esercizio anteriore nel caso in cui tale producibilità sia superiore alla quantità massima annua di CIC ritirabili;
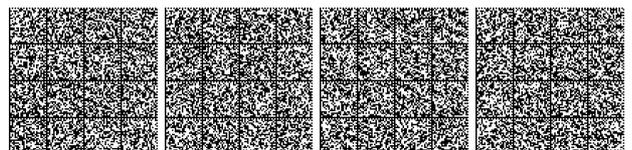
d) ai fini della determinazione della quantità di biocarburante avanzato diverso dal biometano massima producibile di ogni singolo impianto, il GSE utilizza i dati relativi alla capacità produttiva di ogni singolo impianto e un numero di ore teorico di funzionamento che definisce nelle proprie procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2.

2. I produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano provvedono autonomamente alla vendita di tali biocarburanti ai soggetti obbligati tra quelli che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 4 e con i quali hanno un contratto di fornitura, ai fini della successiva immissione in consumo nel settore dei trasporti. Il riconoscimento del valore dei CIC di cui al comma 1 è effettuato dal GSE a valle della vendita ad un soggetto obbligato del biocarburante avanzato diverso dal biometano e dopo che lo stesso soggetto obbligato abbia trasmesso al GSE tutte le informazioni attestanti l'effettiva immissione in consumo sul territorio nazionale di tali biocarburanti. Il Biocarburante avanzato diverso dal biometano viene acquistato dai soggetti obbligati ad un prezzo massimo, espresso in Euro a tonnellata, pari alla media della quotazione mensile del mese precedente, pubblicate dal Platt's, del prodotto entro il quale tale biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in Euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€) calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

3. Il GSE stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga, a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi dei relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, il quantitativo minimo di biocarburanti da immettere in consumo nei diversi anni, si intende completamente immesso in consumo per la quota parte dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e s.m.i. richiamata al comma 1, per i soli soggetti obbligati che hanno aderito a quanto disposto ai commi da 1 a 3 ai sensi del comma 5, a prescindere dai CIC per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano effettivamente riconosciuti dal GSE nei diversi anni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1 realizzate da impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. Successivamente a tale periodo, il produttore accede alle disposizioni previste dal decreto 10 ottobre 2014.

6. I soggetti obbligati che non intendono aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 5, e che intendano rispettare il loro obbligo autonomamente con qualsiasi tipologia di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ne danno comunicazione al GSE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per i nuovi soggetti obbligati non oltre la prima autodichiarazione presentata, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e successive modifiche, di insorgenza dell'obbligo; detta comunicazione è riferita all'intero periodo 2018-2027. Entro il 1° dicembre 2022, con riferimento al periodo successivo di validità di quanto disposto ai commi da 1 a 5, i soggetti obbligati che si sono valsi dell'opzione di cui al precedente periodo, potranno effettuare la scelta di adesione per il periodo residuo di applicazione di quanto disposto al presente articolo. Tale periodo è da intendersi dal 2023 al 2032 per i soggetti obbligati che si sono valsi, nel periodo precedente, dell'opzione di non aderire a quanto disposto ai commi da 1 a 5, mentre va dal 2028 al 2032 per i soggetti obbligati che hanno aderito nel precedente periodo. I quantitativi di obbligo dei soggetti obbligati che non aderiscono al meccanismo di cui ai commi da 1 a 5 sono sottratti dalle corrispondenti quantità massime di biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui al comma 1.

Art. 8.

Riconversione di impianti a biogas esistenti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 sono applicate in misura pari al 100% dei CIC spettanti all'analogo nuovo impianto, nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Nel caso di impianti di produzione elettrica a biogas esistenti, che beneficino di incentivi sull'energia elettrica prodotta e che a seguito della riconversione a biometano vogliano mantenere una parte della produzione di tale energia elettrica, le disposizioni di cui al presente comma si applicano qualora il produttore accetti la condizione che, a seguito della riconversione, l'incentivo spettante su detta produzione residua di energia elettrica sia erogato, per l'intero periodo residuo di diritto, che non deve essere inferiore a tre anni dalla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito, su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, misurata dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'incentivo sull'energia elettrica (in assetto solo elettrico) fino alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del biometano in assetto riconvertito. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in esercizio in as-

setto riconvertito è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.
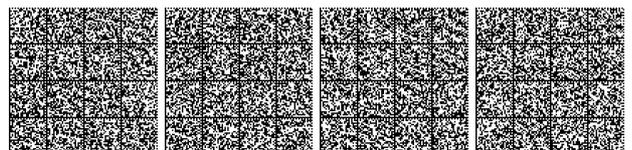
2. Il periodo di diritto al rilascio dei CIC per la produzione di biometano di cui al comma 1 è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti. Qualora l'impianto da riconvertire abbia terminato alla data di entrata in esercizio in assetto riconvertito e successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti. Successivamente si applicano le disposizioni previste all'art. 5.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del rilascio dei CIC agli impianti di cui al presente articolo, relativamente al biogas destinato alla produzione di biometano avanzato si applicano le disposizioni relative agli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti di cui al presente articolo la maggiorazione di cui all'art. 5, commi 5 e 6 è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto riconvertito contenga esplicita indicazione di tipologia e quantità in peso delle materie utilizzate con riferimento alle biomasse elencate all'art. 5, comma 5. Per gli impianti di cui al presente articolo relativamente al biogas destinato alla produzione di biometano avanzato si applicano, inoltre, le maggiorazioni di cui all'art. 6, commi 11 e 12.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le eventuali modifiche apportate agli impianti esistenti non modificano le condizioni e il livello di incentivo alla produzione di energia elettrica preesistente alle modifiche di impianto realizzate, sempreché non comportino un aumento della potenza elettrica e fermo restando quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 9.

Procedura di qualifica

1. Il produttore che intenda accedere alle disposizioni di cui al presente decreto, presenta domanda al GSE per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica, mediante portale appositamente predisposto dal GSE. La domanda riporta almeno: *a)* soggetto produttore, *b)* ubicazione e tipologia dell'impianto, *c)* gli estremi del titolo autorizzativo o sua richiesta presentata all'Autorità competente e materie prime autorizzate, *d)* tecnologia utilizzata, *e)* capacità produttiva e destinazione della produzione, eventualmente comprensiva dei punti identificativi di misurazione e immissione in rete, intesa come previsto dall'art. 1 comma 3, *f)* data di entrata in esercizio effettiva o presunta, *g)* producibilità attesa, *h)* stima della quantificazione degli autoconsumi previsti, *i)* tipo di meccanismo richiesto, *l)* data di decorrenza del periodo di rilascio dei CIC; *m)* categoria di intervento; *n)* modalità di collegamento alla rete del gas naturale; *l)* programmazione mensile delle forniture.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pena l'inammissibilità. Nel caso di impianto di produzione di biometano, pena l'inammissibilità, la domanda deve essere corredata almeno da:

a) una relazione tecnica contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la tipologia di impianto, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2;

b) copia del progetto definitivo dell'impianto, comprendente lo schema rappresentativo degli apparati di misura di produzione e di immissione in rete, intesa come previsto dall'art. 1 comma 3, del biometano (qualità, quantità e odorizzazione ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dei CIC spettanti, secondo modalità definite nelle procedure applicative di cui all'art. 10, comma 2;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ai fini del riconoscimento dei CIC e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, o alla realizzazione dell'intervento di riconversione, ovvero di aver richiesto la medesima autorizzazione, presentata all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e nel caso di impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione alla rete.

3. Il GSE valuta la domanda e ne comunica l'esito della valutazione ai produttori entro 120 giorni dalla data di ricevimento, determinando in via presuntiva il quantitativo di CIC rilasciabili, sulla base dei dati tecnici dichiarati dallo stesso produttore. Il termine di 120 giorni va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo produttore e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. I soggetti responsabili degli impianti comunicano al GSE ogni variazione dei dati degli impianti stessi, ivi inclusi l'avvio dei lavori e l'avvenuta entrata in esercizio.

5. La qualifica di cui al comma 1 cessa di validità qualora il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato a progetto entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

6. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al GSE e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validità anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al GSE l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della qualifica a progetto.

7. La domanda di cui al comma 1 contiene altresì eventuale indicazione di utilizzo di materie prime identificate dal GSE sulla base del titolo autorizzativo utilizzabili per la produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.
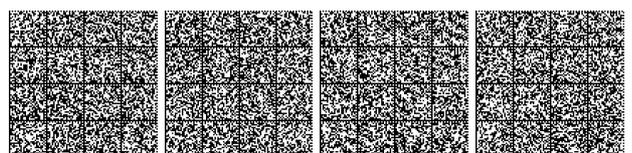
Art. 10.

Disposizioni transitorie e varie

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se del caso l'Autorità aggiorna i propri provvedimenti in materia di:

a) modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale di cui all'art. 1, comma 3, identificazione delle modalità e del soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano ammissibile alle disposizioni degli articoli 5 e 6, e disposizioni operative in materia di ritiro del biometano;

b) per i casi di cui agli articoli 5 e 6, modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e idoneo al rilascio dei CIC, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE, acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiorna e pubblica le procedure applicative per la richiesta e il rilascio dei CIC di sua competenza e per ogni altro compito ad esso affidato dal presente decreto, ivi incluso quanto previsto dall'art. 6.

3. Agli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE.

4. I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5 e 6 sono eseguiti, in via autonoma o congiunta, dallo stesso GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti per le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 33, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base di un programma annuale deliberato dallo stesso Comitato tecnico consultivo, su proposta del GSE. Le attività di verifica possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito, anche senza preavviso, dove è ubicato l'impianto, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa. Il produttore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di riferimento e connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, il GSE definisce, ove necessario, specifiche misure a garanzia dei CIC riconosciuti, anche prevedendo specifiche modalità che ne assicurino il recupero. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli, siano rilevanti, il GSE dispone la decadenza dei CIC nonché il recupero dell'incentivo già erogato, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano.

5. Per le disposizioni di cui al presente decreto trova applicazione l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Il GSE pubblica con cadenza annuale, e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo con l'elenco degli impianti ammessi alle disposizioni del presente decreto, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, dell'ubicazione e capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto. Il GSE altresì raccoglie con cadenza annuale i dati dei costi di produzione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano al fine di fornire al Ministero dello sviluppo economico le informazioni quantitative per il necessario adeguamento del valore dei CIC previsti dal presente decreto. Tale adeguamento si applica agli impianti entrati in esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso.

7. Il GSE provvede altresì a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con cadenza annuale, un rapporto sui sistemi di incentivazione del biometano adottati nei principali Paesi europei, che raffronti, tra l'altro, i costi di generazione nei principali Paesi europei e in Italia.

8. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, è possibile per i gestori delle reti con l'obbligo di connessione di terzi di imporre, in conformità con la normativa vigente, condizioni per il monitoraggio delle immissioni di biometano nelle stesse reti a tutela della salute degli utenti e della sicurezza delle reti.

9. Nessun impianto di produzione di biometano avanzato o di altro biocarburante avanzato diverso dal biometano potrà accedere agli incentivi di cui al presente decreto per la parte eccedente la produzione annua massima di 150 mila tonnellate di biocarburanti.

10. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31 luglio 2014, pag. 1).

11. In caso di incentivi da erogare ad imprese nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno il GSE, nella determinazione dell'incentivo da erogare in base al presente decreto, tiene conto degli importi da recuperare.

Art. 11.

Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2014

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 è così modificato ed integrato:

a. All'art. 2, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* biocarburanti avanzati: biocarburanti, compreso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime elencate nell'allega-

to 3 parte A ad esclusione delle materie prime elencate nell'allegato 3 parte B. È riconosciuto come biocarburante avanzato, anche il biometano prodotto dagli impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo delle biomasse di cui all'Allegato 3, parte A, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biocarburante avanzato il 70% della produzione di biometano. La verifica dei requisiti della materia prima avviene con le medesime modalità stabilite dall'art. 4, comma 6, del decreto 5 dicembre 2013.»
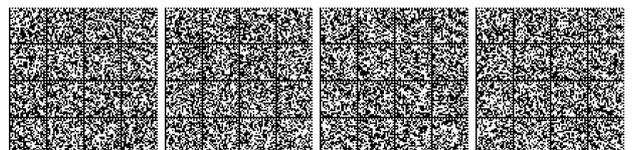
b. All'art. 2, comma 1, la lettera *j)* è sostituita dalla seguente: «*j)* quota massima di certificati rinviabili: separatamente per i biocarburanti, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, numero massimo di certificati che ciascun soggetto obbligato o produttore di biometano può rinviare esclusivamente al secondo anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i soggetti obbligati, tale quota è pari ai valori percentuali dei rispettivi obblighi, espressi in certificati, oggetto di verifica nell'anno successivo a quello di immissione in consumo, che sono riportati nell'allegato 4. Tali soggetti possono rinviare i CIC solo dopo aver interamente assolto al rispettivo obbligo verificato nell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Per i produttori, tale quota è pari ai valori percentuali, che sono riportati nell'allegato 4, applicati ai CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento dell'obbligo. Eventuali certificati eccedenti la quota massima decadono e sono annullati».

c. All'art. 2, comma 1, alla lettera *l)* le parole «e per i biocarburanti avanzati,» sono sostituite dalle parole «, per il biometano avanzato e per gli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano».

d. Il titolo dell'art. 3 è modificato come segue: «Determinazione delle quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo».

e. L'art. 3 comma 3 è sostituito dal seguente: «I quantitativi minimi di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo sono calcolati sulla base delle seguenti formule:

Bio = Q % × B t

Bio biometano avanzato = 0,75 × Q %avanzato × B t

Bio altri biocarburanti avanzati = 0,25 x Q %avanzato x B t

dove per:

Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio biometano avanzato si intende il quantitativo minimo annuo di biometano avanzato, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Bio altri biocarburanti avanzati si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio;

Q% si intende la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 5,0% di biocarburanti;
anno 2016 = 5,5% di biocarburanti;
anno 2017 = 6,5 % di biocarburanti;
anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti;
anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti;
anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti;
anno 2021 = 9,0 % di biocarburanti;
dall'anno 2022 = 9,0 % di biocarburanti.

Q % avanzato si intende la quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le seguenti percentuali:

anno 2015 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2016 = 0% di biocarburanti avanzati;
anno 2017 = 0 % di biocarburanti avanzati;
anno 2018 = 0,6 % di biocarburanti avanzati;
anno 2019 = 0,8 % di biocarburanti avanzati;
anno 2020 = 0,9 % di biocarburanti avanzati;
anno 2021 = 1,5 % di biocarburanti avanzati;
dall'anno 2022 = 1,85 % di biocarburanti avanzati.

Bt si intende il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno, da utilizzare come base di calcolo e determinato sulla base della seguente formula:

Bt = (Pb × Xb) + (Pg × Yg),

dove per:

Pb si intende il potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn;

Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare di riferimento;

Pg si intende il potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn;

Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare di riferimento.»

f. Alla fine dell'art. 3, comma 4 è aggiunto: «Inoltre, con decreto del direttore generale della DGSAIE, sentito il Comitato biocarburanti, da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, può essere modificata la percentuale di ripartizione dell'obbligo avanzato tra biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per tener conto della effettiva disponibilità ed economicità dei diversi tipi di biocarburanti avanzati. Tali percentuali sono fissate in prima applicazione pari al:

a) 75 % per il biometano avanzato;

b) 25% per qualsiasi altro biocarburante avanzato diverso dal biometano.»
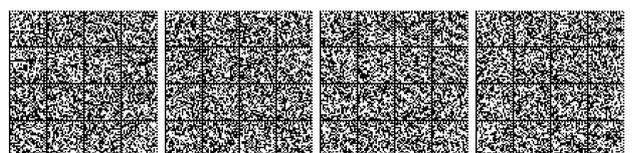
g. L'art. 5, comma 2 è sostituito dal seguente: «Dall'anno 2018, l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti deve essere assolto immettendo in consumo uno o più prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente decreto secondo le percentuali minime, differenziate per biocarburanti, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, indicate all'art. 3, comma 3 per ogni anno di riferimento. I biocarburanti avanzati possono essere immessi in consumo anche con meccanismi di valorizzazione predeterminata dei certificati di immissione in consumo di cui all'art. 6, comma 1, da parte del GSE con o senza il ritiro del biocarburante e con preadesione da parte dei soggetti obbligati, secondo le tipologie e relative percentuali minime di cui all'art. 3, commi 3 e 4.»

h. All'art. 5 è introdotto il seguente comma 4: «4. Nell'anno 2020, ai fini del raggiungimento dell'obbligo di immissione di cui all'art. 3, comma 3, la quota di energia da biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7% del quantitativo, in termini energetici, di benzina e gasolio immesso in consumo nei trasporti nello stesso anno. Tale percentuale è valida anche per l'anno 2021 mentre si riduce al 6,7% nel 2022. Non sono conteggiati ai fini del limite fissato:

i. i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime ed altri carburanti di cui all'allegato 3 parte A e B del decreto 10 ottobre 2014;

ii. i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, queste ultime qualora dimostrino di essere state coltivate su terreni di cui all'allegato V-*bis* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, parte C, paragrafo 8, lettera *b)* e s.m.i.;

iii. i biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto.»

i. All'art. 6, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti dà diritto ad un certificato. L'immissione in consumo di biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e di carburanti e biocarburanti prodotti da materie prime di cui all'allegato 3 dà diritto a ricevere un certificato ogni 5 Gcal immesse. L'immissione in consumo di biometano dà diritto a ricevere i certificati secondo le prescrizioni ed i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013 come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018, ed al solo fine di rappresentazione sintetica riportate nell'Allegato 2 del presente decreto. L'immissione in consumo di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prodotto da impianti ammessi al meccanismo previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 dà diritto al riconoscimento dei certificati di immissione in consumo ai soli produttori, secondo le modalità previste dall'art. 7 del medesimo decreto. Il numero dei certificati rilasciato è differenziato a seconda della tipologia di biocarburante immesso in consumo ed è calcolato mediante arrotondamento con criterio commerciale.»

j. All'art. 6, sostituire il comma 3 con il seguente: «Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo i certificati hanno un valore unitario di 10 Gcal. Ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi avanzati (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) i certificati hanno un valore unitario di 5 Gcal.»

k. L'Art. 6 comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti obbligati e i produttori di biometano possono disporre dei certificati emessi ai sensi del presente articolo entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del biocarburante. Dopo tale data, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati. I certificati relativi al biocarburante immesso in consumo in un determinato anno non possono essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo verificato nello stesso anno.»

l. All'art. 6, in fondo al comma 5 aggiungere le parole «ed il loro prezzo di scambio».

m. L'art. 7 comma 1 è sostituito dal seguente: «L'obbligo complessivo è calcolato mediante la seguente formula:

Obbligo CIC complessivo = Bio anno di riferimento / 10

dove:

Obbligo CIC complessivo è la somma del numero di certificati non avanzati e avanzati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere i rispettivi obblighi. Tale quantità è calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Bio anno di riferimento è il quantitativo minimo di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Gli obblighi «avanzati» sono calcolati secondo le seguenti formule:

Obbligo CIC biometano avanzato = $Bio_{biometano\ avanzato}$ *anno di riferimento / 5*

dove:

Obbligo CIC biometano avanzato è il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di biometano avanzato di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo avanzato relativo al biometano, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

$Bio_{biometano\ avanzato}$ anno di riferimento è il quantitativo minimo di biometano avanzato, espresso in Gcal, che
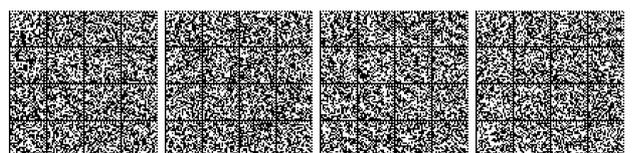
ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati = Bio$_{altri\ biocarburanti\ avanzati}$ *anno di riferimento / 5*

dove:

Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati è il numero di certificati relativi all'immissione in consumo di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere all'obbligo avanzato relativo agli altri biocarburanti, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale;

Bio$_{altri\ biocarburanti\ avanzati}$ anno di riferimento è il quantitativo minimo degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espresso in Gcal, che ciascun soggetto obbligato deve immettere in consumo nell'anno di riferimento, calcolato secondo la formula dell'art. 3, comma 3 del presente decreto.

Ai fini del raggiungimento dell'obbligo complessivo, vale la seguente formula:

Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati= Obbligo CIC complessivo - Obbligo CIC biometano avanzato - Obbligo CIC altri biocarburanti avanzati

dove:

Obbligo CIC biocarburanti diversi da avanzati è il numero di certificati di cui ciascun soggetto obbligato deve disporre nel proprio conto proprietà per assolvere l'obbligo diverso da quello avanzato. Tale quantità viene calcolata mediante arrotondamento con criterio commerciale.»

n. L'art. 7, comma 2 è sostituito dal seguente: «Ogni anno il GSE, sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 4, comma 1 e dei certificati nella disponibilità di ciascun soggetto dal 1° al 31 ottobre effettua la verifica del rispetto dei singoli obblighi, annullando i relativi certificati che concorrono alla copertura degli stessi. L'esito della verifica è comunicato, attraverso il portale informatico di cui al successivo comma 8, agli interessati e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e al Comitato biocarburanti con apposita relazione.»

o. L'art. 7, comma 5 è sostituito dal seguente: «Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, un soggetto obbligato disponga, per ciascuna quota d'obbligo (biocarburanti diversi da quelli avanzati, biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) di un numero di certificati inferiore al 100% dei rispettivi obblighi ma superiore alla soglia di sanzionabilità indicata per ciascun anno nella tabella di cui all'Allegato 4 del presente decreto, può compensare la quota residua esclusivamente nell'anno successivo. Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano in ogni caso qualora il soggetto obbligato abbia conseguito una quota dei propri obblighi inferiore alla suddetta soglia di sanzionabilità, per la parte mancante alla stessa. Tali sanzioni sono determinate separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1.»

p. All'art. 7, in fondo al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole «Il quantitativo di certificati rinviabili viene determinato separatamente per le diverse quote d'obbligo di cui al precedente comma 1. I certificati relativi ai biocarburanti avanzati eccedenti le rispettive quote di obbligo avanzato (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano) possono essere utilizzati anche per assolvere l'obbligo di biocarburanti diversi da quelli avanzati. Qualora tali certificati eccedano l'obbligo diverso da quello avanzato, possono essere rinviati all'anno successivo esclusivamente per coprire l'obbligo diverso da quello avanzato. Per i produttori di biometano la quota massima di certificati rinviabili è determinata sulla base dei CIC rilasciati per l'immesso in consumo nell'anno precedente a quello di verifica dell'assolvimento del corrispondente obbligo, applicando le percentuali riportate nell'allegato 4. Eventuali certificati eccedenti la quota massima di certificati rinviabili decadono e sono annullati;»

q. All'art. 8, comma 1, dopo la lettera *f)* aggiungere: «*g)* dell'andamento del mercato dei titoli di immissione in consumo relativi ai biocarburanti ivi incluso il biometano che rechi, tra l'altro, le informazioni dei volumi e dei prezzi di scambio dei predetti titoli. A tal fine il GSE può integrare gli obblighi informativi per i soggetti che partecipano al predetto sistema di mercato.»

r. All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5bis: «Oltre che nell'ambito del portale informatico del GSE di cui al precedente comma 5, i CIC sono altresì oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (GME), le cui regole di funzionamento, predisposte dal GME, sono approvate con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) del Ministero dello sviluppo economico.

s. Nell'allegato 1, per il biogas, sono aggiunti il valore della massa volumica a 15° C pari a 0,000679 kg/dm3 e il valore del potere calorifico inferiore pari a 0.034 MJ/dm3.

t. L'Allegato 3 è sostituito dall'Allegato 1, parte 2-*bis* al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le definizioni riportate nel medesimo decreto legislativo come modificato dal decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51 e qui riportato al solo fine di rappresentazione sintetica nell'Allegato 3. Inoltre, si indica che rispondono alla definizione di colture energetiche erbacee di copertura, indicate alla lettera *r)* di tale allegato, le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive:

Favino (Vicia faba minor);

Erba medica (Medicago sativa L.);

Facelia (Phacelia spp.);

Loiessa (Lolium spp.);

Rapa invernale (Brassica rapa L.);

Senape abissina (Brassica carinata L.);

Sorgo (Sorghum spp.);

Tabacco (Nicotiana tabacum L.);

Trifoglio (Trifolium *spp)*;

Triticale (Triticum secalotriticum);

Sulla (Hedysarum coronarium L.);

Veccia (Vicia sativa L.).

Art. 12.

Partecipazione a quanto previsto dall'art. 6 di impianti di produzione di biometano ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

3. La quantità massima di biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$\text{QUE} = \text{Q TOT anno} \; . \; \frac{\text{GimpSM1} \, . \, \%\text{FER}_{\text{BiomT}}\text{SM1} + \text{GimpSM2} \, . \, \%\text{FER}_{\text{BiomT}}\text{SM2} + \ldots\ldots + \text{GimpSMn} \, . \, \%\text{FER}_{\text{BiomT}}\text{SMn}}{\text{Gtot consumata ITA}}$$

Dove:

$Q_{\text{TOT anno}}$: è la quantità totale di producibilità di biometano, come indicata all'art. 1, comma 10;

G imp SMn: è la quantità di gas naturale totale prodotta e importata in Italia dallo Stato Membro n;

$\%FER_{\text{BiomT}}$ SMn: è la percentuale di biometano da fonti rinnovabili rispetto al consumo di gas naturale nel settore dei trasporti dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

G tot consumata ITA: rappresenta il totale dei consumi di gas naturale nei trasporti in Italia.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* e *c)* e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'art. 6, comma 1.

5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica nei casi di cui al comma 8 dell'art. 6.

Art. 13.

Partecipazione al meccanismo incentivante di cui all'art. 7 di impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in Italia possono partecipare a quanto previsto dal presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi gli impianti di cui al comma 1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto, redatto ai sensi degli articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocità;

c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati sul territorio nazionale.

3. La quantità massima di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile per gli impianti di cui al comma 1 (QUE), è calcolata sulla base della seguente formula:

$$QUE = Q\ TOT\ anno\ .\ \frac{GimpSM1\ .\ \%FER_{BiomT}SM1 + GimpSM2\ .\ \%FER_{BiomT}SM2 + \ldots\ldots + GimpSMn\ .\ \%FER_{BiomT}SMn}{B\ tot\ consumata\ ITA}$$

Dove:

$Q_{TOT\ anno}$: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano ritirabile, stabilita in 100 mila tonnellate;

G imp SMn: è la quantità totale di biocarburante avanzato diverso dal biometano importata in Italia dallo Stato Membro n;

$\%FER_{BiomT}$ SMn: è la percentuale di biocarburante avanzato diverso dal biometano destinato al settore dei trasporti dello Stato membro n certificata da Eurostat per l'ultimo anno disponibile;

B tot consumata ITA: rappresenta la somma del valore di Xb e di Yg di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014.

4. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* e *c)* e in caso positivo provvede al ritiro dei quantitativi previsti nel limite del valore QUE di cui al comma 3 e fino al raggiungimento delle rispettive quantità massime ammissibili indicate all'art. 7, comma 1.

5. Quanto previsto dai commi da 1 a 4 non si applica nei casi di cui al comma 6 dell'art. 7.

Art. 14.

Disposizioni finali, entrata in vigore

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 10, e all'art. 1, comma 8, gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti dispiegati, ivi incluse le determinazioni assunte dall'Autorità in attuazione del decreto 5 dicembre 2013, compatibili con il presente decreto.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2018

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali
CASTIGLIONE

ALLEGATO *1*

PARTE A.

Sottoprodotti ai fini del presente decreto:

sottoprodotti elencati nella tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.

PARTE B.

Materie ai fini delle maggiorazioni di cui al comma 5 dell'art. 5 del presente decreto:

materie elencate nella parte A e nella parte B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

PARTE C.

Materie ai fini dell'accesso ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto:

materie elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modificazioni.

ALLEGATO *2*
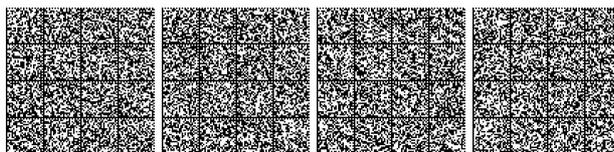
SEZIONE A **Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano**				**SEZIONE B** **Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12**	
Tipologia impianto	**L'impianto di produzione del biometano è alimentato:**	**Gcal/CIC**	**I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in consumo nei trasporti:**	**Determinazione**	**Durata**
nuovo	**esclusivamente** da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%	**20% del numero CIC** spettanti non comprensivi di maggiorazioni	fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e comunque al massimo entro un valore di 600 mila euro [1] e fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro[2]
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in **codigestione** con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale **inferiore o uguale** al 30 % in peso	5	70%		
		10	30%		
	da **altre biomasse**, ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in **codigestione** con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale **superiore** al 30 % in peso	10	100%		
riconvertito	**esclusivamente** da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%		
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in **codigestione** con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale **inferiore o uguale** al 30 % in peso	5	70%		
		10	30%		
	da **altre biomasse,** ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in **codigestione** con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale **superiore** al 30 % in peso	10	100%		

[1 e 2] Il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.
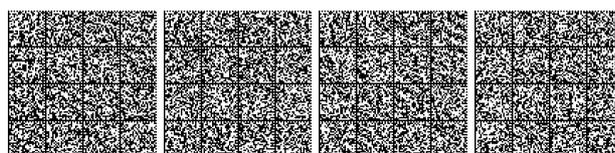
ALLEGATO *3*

PARTE A: MATERIE PRIME E CARBURANTI CHE DANNO ORIGINE A BIOCARBURANTI CONTABILIZZABILI COME AVANZATI.

a) Alghe, se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 181 e allegato E del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

c) Rifiuto organico come definito all'art. 183, comma 1 lettera *d)*, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 183, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

l) Bagasse.

m) Vinacce e fecce di vino.

n) Gusci.

o) Pule.

p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'art. 2, comma 1, lettera q-*quinquies*).

s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'art. 2, comma 1, lettera q-*quater*), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

PARTE B: MATERIE PRIME E CARBURANTI CHE NON DANNO ORIGINE A BIOCARBURANTI CONTABILIZZABILI COME AVANZATI.

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categorie 1 e 2 in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ALLEGATO *4*

Soglia di sanzionabilità e quota massima dei certificati rinviabili

Anno di immissione in consumo dei biocarburanti diversi da avanzati, del biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano	Anno di verifica degli obblighi	Soglia di sanzionabilità per singolo obbligo	Quota massima certificati rinviabili all'anno successivo per singolo obbligo
2014	2015	75%	25%
2015	2016		
2016	2017		
2017	2018	80%	20%
2018	2019		
Dal 2019 in poi	Dal 2020 in poi	95%	5%

18A01821
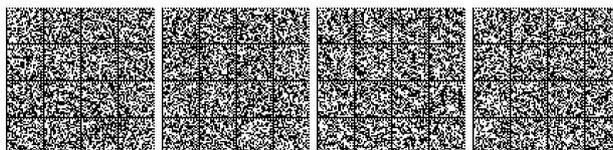
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. (Ordinanza n. 513).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

Vista la citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, con la quale è stato altresì nominato commissario delegato il Presidente della Regione Siciliana, autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché del prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della predetta Struttura;

Atteso altresì che la Regione Siciliana si è contestualmente impegnata ad attivare ogni consentita azione e iniziativa utili ad accelerare processi idonei a garantire il rientro nelle modalità ordinarie del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, alla luce ed in considerazione della nuova programmazione regionale, tenuto conto anche di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1375 del 21 dicembre 2016;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Viste le note della Regione Siciliana del 25 gennaio 2018, dell'1, del 5 e del 6 febbraio 2018;

Viste le nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 febbraio e del 5 marzo 2018;

Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Autorità nazionale anti corruzione;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Struttura di supporto

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale anche della Struttura di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018.

3. La Struttura di cui al comma 2, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con provvedimento del commissario delegato, ivi inclusa l'individuazione degli specifici profili professionali e la cui gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è affidata al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è composta da un numero massimo di 10 unità di personale, di cui fino a un massimo di 2 unità con funzioni dirigenziali, tra personale interno alla Regione e personale comandato da altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Una unità di personale dirigenziale, tenuto conto delle complessità tecniche, può essere scelta anche tra personale esterno alle amministrazioni pubbliche, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale non dirigenziale potranno essere riconosciute, previa ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, fino a un massimo di 50 ore mensili pro-capite di lavoro straordinario. Al titolare di incarichi dirigenziali è riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari al 30% della retribuzione di posizione in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la somma di euro 566.000,00.

4. Per il coordinamento della struttura di cui al comma 2, ai fini di monitoraggio, vigilanza e controllo, il prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli è coadiuvato da 3 consulenti, cui è riconosciuto un compenso lordo complessivo massimo di euro 115.000,00, da ripartire con provvedimento del commissario delegato su proposta del prefetto, in ragione dell'attività. Al prefetto Vittorio Piscitelli, in ragione della rilevanza dell'incarico da assolvere, è riconosciuto l'importo lordo annuo di euro 95.000,00. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga all'art. 5, comma 9, del de-

creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il limite di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89.
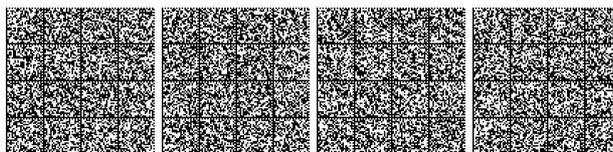
5. Ai soggetti di cui al comma 4, in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e alla legge 26 luglio 1978, n. 417, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della sede della Struttura di cui al comma 2, e di alloggio, nel limite complessivo massimo di euro 80.000,00.

6. Le spese di funzionamento della struttura sono a carico della Regione Siciliana, ad eccezione delle spese per l'acquisizione di beni strumentali quantificate in euro 20.000,00.

7. All'attuazione delle misure di cui al presente articolo, complessivamente determinate in euro 876.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018.

Art. 2.

Cronoprogramma degli interventi

1. Il commissario delegato definisce, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'adozione della presente ordinanza il cronoprogramma con relativo fabbisogno finanziario degli interventi che deve contenere:

a) gli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, nel limite delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* della presente ordinanza;

b) gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, nel limite delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, di cui all'allegato *A)* alla presente ordinanza;

2. Il cronoprogramma di cui al comma 1 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione del soggetto attuatore dell'intervento e delle singole stime di costo.

3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, il commissario delegato può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018, di un numero massimo di tre esperti tecnici, la cui spesa rientra, come voce di assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1 Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2018:

a) per l'attuazione degli interventi di trasferimento dei rifiuti fuori Regione, pari a complessivi euro 40 milioni, con oneri a carico della Tariffa o della Tassa di smaltimento dei rifiuti, localmente applicata;

b) per l'attuazione degli interventi di cui alla tabella in allegato *A)*, pari a complessivi euro 62.687.185,00, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, ai sensi della delibera CIPE n. 26/2016;

c) per le spese della Struttura di supporto di cui all'art. 1, pari a complessivi euro 1.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per tali spese è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al presidente della Regione Siciliana-Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le risorse di cui al comma 1, lettera *c)*, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 4.

Relazione del commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ANAC per l'attività di vigilanza di competenza, e per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, una relazione inerente le attività espletate relative agli interventi di cui alla presente delibera nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'andamento delle attività poste in essere per il superamento dell'emergenza, richiedendo anche specifici cronoprogrammi.

Art. 5.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi della Regione Siciliana n. 9 dell'8 aprile 2010 e n. 12 del 12 luglio 2011 e succ. mod. e integrazioni e ogni altra legge e disposizione regionale strettamente connessa alle attività previste dalla presente ordinanza e alle norme dalla stessa derogate.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 6.

Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato *A)*, il commissario delegato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, come specificato nel presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

art. 63, comma, 2 lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 comma 6 lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 con riguardo all'intervento di «Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo», nel Comune di Palermo;

art. 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma.

3. Per le finalità di cui al comma 1, può altresì procedersi in deroga ai seguenti ulteriori articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei termini di seguito indicati, per ciascun singolo intervento:

art. 32, comma 8, al fine di ridurre i termini per l'inizio dei lavori nelle more della stipulazione del contratto, con riguardo agli interventi: «Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo» «Realizzazione nuova vasca TPS1-Contrada Borranea», «Realizzazione nuova vasca per RSU», di Trapani; «Realizzazione III vasca e TMB di Castellana».

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle prefetture.

Art. 7.

Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 152/2006 per attività e interventi urgenti

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono altresì procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mod. e integrazioni, nei termini indicati:

art. 19, commi 4 e 7, art. 24, commi 3 e 4, e art. 29 quater allo scopo di ridurre di un terzo, così come già consentito nelle intese rilasciate dal MATTM alle Ordinanze ex art. 191 al Presidente della Regione Siciliana, i tempi e i termini di pubblicazione delle procedure di AIA e VIA-VAS.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

ALLEGATO *A*
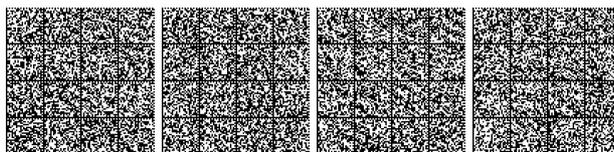
Interv. ammessi

12/03/2018

EMERGENZA RIFIUTI SICILIA 2018 - RIEPILOGO INTERVENTI

Soggetto gestore	Comune	Prov.		Importo lordo (€)	Fonte di Finanziamento	Soggetto Attuatore	Capacità (mc)	Potenzialità (t/a)
R.A.P. S.p.A.	PALERMO	PA	Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo	28.537.185	Patto per il Sud	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	960.000	-
Alte Madonie Ambiente S.p.A.	CASTELLANA SICULA	PA	Lavori per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi - III vasca superiore - e realizzazione nuovo impianto TMB in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)	3.000.000	Patto per il Sud	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	120.000	-
SRR ATO 7 Ragusa Provincia	VITTORIA	RG	Lavori di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - C.da Pozzo Bollente, Vittoria.	2.450.000	Patto per il Sud	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	24.000
Trapani Servizi S.p.A.	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca TPS1 - Contrada Borranea	4.700.000	Patto per il Sud	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	325.000	-
SRR Trapani Nord	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca per RSU	10.000.000	Patto per il Sud	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	618.000	-
SRR Agrigento Est	CASTEL TERMINI	AG	Realizzazione impianto di trattamento della FORSU	14.000.000	Patto per il Sud	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	27.000

18A01846

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cholecomb», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 348/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
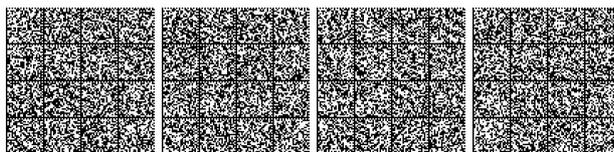
tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Egis Pharmaceuticals PLC ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CHOLECOMB;

Vista l'istanza con la quale la società Egis Pharmaceuticals PLC ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043496177, 043496037 e 043496102;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 04 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Cholecomb» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«40 mg/10 mg capsule rigide» - 30 capsule - A.I.C. n. 043496177 (in base 10):

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 17,08;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 28,19;

nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg, capsule rigide» - 30 capsule - A.I.C. n. 043496037 (in base 10):

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 17,08;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 28,19;

nota AIFA: 13;

«20 mg/10 mg, capsule rigide» - 30 capsule - A.I.C. n. 043496102 (in base 10):

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 17,08;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 28,19;

nota AIFA: 13.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cholecomb» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cholecomb» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01848

DETERMINA 2 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Ranbaxy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 349/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Ranbaxy Italia S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LANSOPRAZOLO RANBAXY;

Vista la domanda con la quale la società Ranbaxy Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 037529029, 037529094, 037529183 e 037529272;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 04 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Lansoprazolo Ranbaxy» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in AL/PVC/PA/AL blister - A.I.C. n. 037529029 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

Nota AIFA: 1 48;

«15 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in AL/LDPE blister - A.I.C. n. 037529094 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44;

Nota AIFA: 1 48;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in AL/PVC/PA/AL blister - A.I.C. n. 037529183 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92;

Nota AIFA: 1 48;

«30 mg capsule rigide gastroresistenti» - 28 capsule in AL/LDPE blister - A.I.C. n. 037529272 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92;

Nota AIFA: 1 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Ranbaxy» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01849

DETERMINA 2 marzo 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duotens», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 351/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUOTENS;

Vista la domanda con la quale la società SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 043240098, 043240136, 043240175 e 043240050;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 04 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Duotens» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

5 mg + 10 mg capsule rigide 28 capsule - A.I.C. n. 043240098 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,43;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,61;

10 mg + 5 mg capsule rigide 28 capsule - A.I.C. n. 043240136 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,77;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,52;

10 mg + 10 mg capsule rigide 28 capsule - A.I.C. n. 043240175 (in base 10);

Classe di rimborsabilità A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,31;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,06;

5 mg + 5 mg capsule rigide 28 capsule - A.I.C. n. 043240050 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,89;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,07.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Duotens» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DUOTENS è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 marzo 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01850

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 182/2018 del 7 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril e Amlodipina HCS».

Estratto determina n. 347/2018 del 2 marzo 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 182 del 7 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Perindopril e Amlodipina HCS, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2018 n. 42.

Titolare AIC:

HCS bvba,

H. Kennisstraat 53 B, 2650

Edegem, Belgio

dove è scritto:

«8mg/10mg compresse» 10×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/Al/PVC-Al - A.I.C. n. 045023330 (in base 10),

leggasi:

«8mg/10mg compresse» 30 compresse in blister OPA/Al/PVC-Al A.I.C. n. 045023330 (in base 10).

Disposizioni finali:

il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01847

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato concernente la circolare n. 1 del 24 gennaio 2018, recante: «Linee guida per la dematerializzazione del consenso Informato in diagnostica per immagini».

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (pagina della «Sanità digitale»), è stata pubblicata la circolare n. 1/2018 recante le «Linee guida per la dematerializzazione del consenso informato in diagnostica per immagini» (http://trasparenza.agid.gov.it/archivio19_regolamenti_0_5371.html).

La circolare illustra il processo per l'acquisizione del consenso informato da parte dei pazienti soggetti a prestazioni radiologiche in strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la firma grafometrica, una soluzione particolare di firma elettronica avanzata.

Obiettivo è quello di mettere le strutture sanitarie in condizione di sostituire la tradizionale documentazione cartacea con documenti digitali pienamente validi da un punto di vista giuridico in modo tale da incrementare l'efficienza e la riduzione dei costi, salvaguardando i diritti del paziente a essere correttamente informato sull'utilizzo dei propri dati anche nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

La procedura rappresenta un passo importante per accelerare il percorso di dematerializzazione dei documenti sanitari e migliorare i processi organizzativi e funzionali.

Le linee guida sono state redatte con la collaborazione del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e della Società italiana di radiologia medica e interventistica (SIRM), a seguito di una sperimentazione clinica a cui hanno aderito sedici strutture di radiodiagnostica e diverse aziende IT, con la supervisione della Sezione di studio di radiologia informatica e della Commissione consenso informato della SIRM.

18A01882

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2307
Yen	130,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,404
Corona danese	7,4468
Lira Sterlina	0,8907
Fiorino ungherese	313,76
Zloty polacco	4,1909
Nuovo leu romeno	4,6618
Corona svedese	10,1683
Franco svizzero	1,1549
Corona islandese	123,7
Corona norvegese	9,6335
Kuna croata	7,4303
Rublo russo	70,298
Lira turca	4,6939
Dollaro australiano	1,5887
Real brasiliano	4,0096
Dollaro canadese	1,5914
Yuan cinese	7,803
Dollaro di Hong Kong	9,6398
Rupia indonesiana	16937,51
Shekel israeliano	4,258
Rupia indiana	80,1275
Won sudcoreano	1328,69
Peso messicano	23,2587
Ringgit malese	4,8059
Dollaro neozelandese	1,7026
Peso filippino	63,953
Dollaro di Singapore	1,6238
Baht tailandese	38,669
Rand sudafricano	14,6176

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A01917

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,2411
Yen	131,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,38
Corona danese	7,4494
Lira Sterlina	0,89165
Fiorino ungherese	313,11
Zloty polacco	4,1815
Nuovo leu romeno	4,6598
Corona svedese	10,1835
Franco svizzero	1,1626
Corona islandese	123,7
Corona norvegese	9,613
Kuna croata	7,4275
Rublo russo	69,8699
Lira turca	4,7013
Dollaro australiano	1,584
Real brasiliano	3,9927
Dollaro canadese	1,5993
Yuan cinese	7,8538
Dollaro di Hong Kong	9,7218
Rupia indonesiana	17030,37
Shekel israeliano	4,2905
Rupia indiana	80,5845
Won sudcoreano	1316,92
Peso messicano	23,166
Ringgit malese	4,8322
Dollaro neozelandese	1,6985
Peso filippino	64,36
Dollaro di Singapore	1,6325
Baht tailandese	38,871
Rand sudafricano	14,5449

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A01918

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,2417
Yen	131,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,421
Corona danese	7,4502
Lira Sterlina	0,89513
Fiorino ungherese	311,74
Zloty polacco	4,1939
Nuovo leu romeno	4,6605
Corona svedese	10,2383
Franco svizzero	1,1673
Corona islandese	123,7
Corona norvegese	9,6775
Kuna croata	7,428
Rublo russo	70,6046
Lira turca	4,7152
Dollaro australiano	1,5909
Real brasiliano	4,0094
Dollaro canadese	1,6056
Yuan cinese	7,8484
Dollaro di Hong Kong	9,7295
Rupia indonesiana	17082,07
Shekel israeliano	4,2978
Rupia indiana	80,578
Won sudcoreano	1327,71
Peso messicano	23,4057
Ringgit malese	4,8472
Dollaro neozelandese	1,7063
Peso filippino	64,571
Dollaro di Singapore	1,6323
Baht tailandese	38,878
Rand sudafricano	14,7815

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A01919

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2421
Yen	131,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,427
Corona danese	7,4505
Lira Sterlina	0,89465
Fiorino ungherese	312,02
Zloty polacco	4,2042
Nuovo leu romeno	4,6588
Corona svedese	10,2173
Franco svizzero	1,1731
Corona islandese	123,5
Corona norvegese	9,7135
Kuna croata	7,4365
Rublo russo	70,6686
Lira turca	4,7326
Dollaro australiano	1,5912
Real brasiliano	4,0261
Dollaro canadese	1,6044
Yuan cinese	7,8696
Dollaro di Hong Kong	9,7356
Rupia indonesiana	17114,9
Shekel israeliano	4,2852
Rupia indiana	80,898
Won sudcoreano	1331,33
Peso messicano	23,2184
Ringgit malese	4,8523
Dollaro neozelandese	1,7102
Peso filippino	64,646
Dollaro di Singapore	1,6339
Baht tailandese	38,921
Rand sudafricano	14,767

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A01920

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2291
Yen	131,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,454
Corona danese	7,4494
Lira Sterlina	0,88893
Fiorino ungherese	311,93
Zloty polacco	4,2018
Nuovo leu romeno	4,657
Corona svedese	10,1648
Franco svizzero	1,1695
Corona islandese	122,9
Corona norvegese	9,5948
Kuna croata	7,4355
Rublo russo	70,1112
Lira turca	4,6939
Dollaro australiano	1,5772
Real brasiliano	4,01
Dollaro canadese	1,5848
Yuan cinese	7,7895
Dollaro di Hong Kong	9,637
Rupia indonesiana	16976,78
Shekel israeliano	4,2345
Rupia indiana	80,1315
Won sudcoreano	1315,51
Peso messicano	22,881
Ringgit malese	4,8105
Dollaro neozelandese	1,6931
Peso filippino	64,102
Dollaro di Singapore	1,6204
Baht tailandese	38,538
Rand sudafricano	14,6257

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A01921
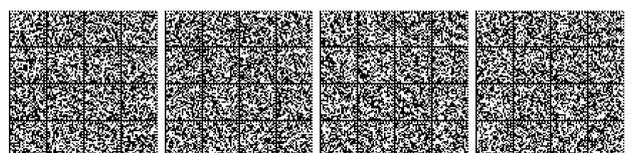
MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000691/XVJ/CE/C del 2 marzo 2018, il manufatto esplosivo denominato «SDP-2107-410» è classificato nella II categoria dell'Allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., con numero ONU 0440, 1.4 D, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, ad integrazione del decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015826/XVJ/CE/C-2014 del 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2015.

Per il citato esplosivo il sig. Oppici Adriano, titolare della licenza ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U.L.P.S., per conto della «Weatherford Mediterranea S.p.a.» con stabilimento sito in località Fanà del Comune di Comunanza (Ap), ha prodotto il supplemento n. 35 del 23 agosto 2017 al certificato n. 0080.EXP.01.0032 rilasciato in data 18 settembre 2001 dall'organismo notificato Ineris (Francia), su richiesta del fabbricante «Owen Compliance Services Inc. (OCS) P.O. Box 765 12001 Country Road 1000 – Godley, TX 76044-0765, USA», per lo stabilimento di produzione «Owen Oil Tools LP (OOT)» sito in Silverstone Load Plant - 12001 Country Road 1000 - Godley, Texas 76044, USA.

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A01862

Classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001364/XVJ/CE/C del 2 marzo 2018, ai prodotti esplodenti di seguito elencati, già classificati nella II categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS.5431-XV.J/25/2004 CE(6/1) del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004 e con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004 - 2009 CE(26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 68 del 23 marzo 2010 sono attribuite le seguenti denominazioni commerciali alternative:

Riogel EP: denominazione alternativa Riogel Expert oppure Expert, in accordo al supplemento n. 2 del 25 giugno 2002 oppure Riomax, in accordo al supplemento n. 4 del 20 dicembre 2005 oppure Riomax Plus, in accordo al supplemento n. 5 del 24 luglio 2007 oppure Riomax HE, in accordo al supplemento n. 6 del 2 novembre 2009 rilasciati dall'organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ad integrazione del certificato di esame CE del Tipo LOM 98EXP3001 emesso dal medesimo organismo in data 15 settembre 1998;

Riogel Troner Plus: denominazione alternativa Riogel Troner XE, in accordo al supplemento n. 1 (Rev. 1), rilasciato dall'organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) in data 30 giugno 2009 ad integrazione del certificato di esame CE del Tipo LOM 04EXP3041 emesso dal medesimo organismo in data 19 febbraio 2004.

Per i citati esplosivi il dott. Toso Roberto, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.A.» con stabilimento in Sequals (PN) – località Prati del Sbriss, ha inviato tutti gli aggiornamenti relativi ai predetti certificati CE del Tipo rilasciati dall'organismo notificato «Laboratorio Oficial J. M. Madariaga» (Spagna) ed il certificato inerente la notificazione della garanzia della qualità di produzione (Modulo *D)* rilasciato dal medesimo organismo in data 21 gennaio 2015 dal quale risulta che tutti gli esplosivi menzionati sono prodotti dalla società «Maxam Europe , S.A.», presso gli stabilimenti di Quintanilla Sobresierra - Burgos (Spagna).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A01863

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000755/XVJ/CE/C del 2 marzo 2018 il manufatto esplosivo denominato «Poladyn 31 Eco», già classificato nella II categoria dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/6/37/2004-CE/21 del 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 80 del 7 aprile 2005, è fabbricato dalla società «Nitroerg s.a.» sita in Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bierun (Polonia), in accordo all'integrazione n. 5 dell'8 gennaio 2013 al certificato «CE» del Tipo n. 0589. EXP.0601/99 del 5 agosto 1999.

Lo stesso, come indicato nel certificato di assicurazione della qualità «Modulo D», codice AgCE 41-NIT, emesso in data 8 novembre 2016 dall'organismo notificato «Ineris» (Francia), è prodotto dalla sopracitata società presso gli stabilimenti di produzione siti in: «Bierun», Plac Alfreda Nobla 1, 43-150 Bierun (Polonia) e «Krupski», ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Mlyn, (Polonia), nel periodo di validità di tale certificato.

Per il citato esplosivo il sig. Romeo Della Bella, titolare in nome e per conto della ditta «SEI EPC Italia S.p.A.» delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per il deposito di prodotti esplosivi di II, III e V categoria sito nel Comune di Cascina (PI), ha prodotto la sopraindicata documentazione rilasciata su richiesta della società produttrice «Nitroerg S.A.» - Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bierun (Polonia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A01864

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018382/XVJ/CE/C del 2 marzo 2018, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione alternativa accanto indicati:

denominazione esplosivo PBC673 o PBC 674 o PCL 673 o PCL 674;

numero certificato 2006.06.29-013-004/07;

data certificato 13 novembre 2016;

numero ONU 0160 o 0161;

classe di rischio 1.1 C o 1.3 C;

categoria P.S. I.

Il numero ONU e la classe di rischio possono variare in base alla modalità di imballaggio utilizzata.

Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo
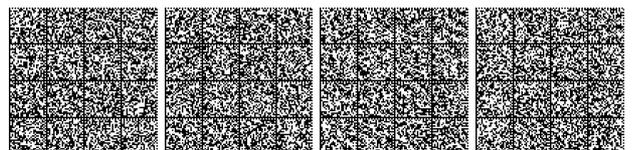
secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto la documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «PB Clermont s.a.», Rue de Clermont, 176- 4480 Engis (Belgio).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A01865

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/018378/XVJ/CE/C del 2 marzo 2018, la denominazione dell'esplosivo «Daveydet R» (nei ritardi da 1 a 12), già classificato nella III dell'allegato «A» al reg. T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, con decreto ministeriale n. 557/PAS.-1464-XVJ/2/1 2005 CE(15) del 15 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 34 dell'11 febbraio 2010, è rettificata in «Daveydet CR» (nei ritardi da 1 a 12), in accordo al certificato «CE del Tipo» n. 0080.EXP.97.0074 del 7 maggio 1997. Inoltre, al medesimo manufatto, in accordo al certificato n. DCE-12-127887-03417A del 19 marzo 2012, rilasciato dall'ente notificato INERIS, sono attribuiti il numero ONU 0030 e la classe di rischio 1.1 B, in sostituzione del numero ONU 0456 e della classe di rischio 1.4 S assegnati in precedenza.

I manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, punto 3, comma *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

denominazione esplosivo «Daveydet CR 0» tempo (0 - istantaneo);
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 13» tempo (325 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 14» tempo (350 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 15» tempo (375 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 16» tempo (400 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 17» tempo (425 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 18» tempo (450 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 19» tempo (475 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 20» tempo (500 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 24» tempo (600 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 28» tempo (700 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 32» tempo (800 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 36» tempo (900 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 40» tempo (1000 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 44» tempo (1100 *ms)*;
numero certificato 0080.EXP.97.0074;
data certificato 7 maggio 1997;
numero ONU 0030;
classe di rischio 1.1 B;
categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 48» tempo (1200 *ms)*;
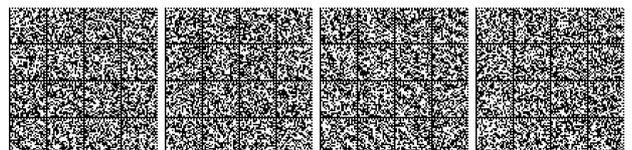
numero certificato 0080.EXP.97.0074;

data certificato 7 maggio 1997;

numero ONU 0030;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 56» tempo (1400 *ms)*;

numero certificato 0080.EXP.97.0074;

data certificato 7 maggio 1997;

numero ONU 0030;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 64» tempo (1600 *ms)*;

numero certificato 0080.EXP.97.0074;

data certificato 7 maggio 1997;

numero ONU 0030;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 72» tempo (1800 *ms)*;

numero certificato 0080.EXP.97.0074;

data certificato 7 maggio 1997;

numero ONU 0030;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III;

denominazione esplosivo «Daveydet CR 80» tempo (2000 *ms)*;

numero certificato 0080.EXP.97.0074;

data certificato 7 maggio 1997;

numero ONU 0030;

classe di rischio 1.1 B;

categoria P.S. III.

I prodotti esplosivi, oggetto del presente provvedimento, sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta altresì un'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU, numero del certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Romeo Della Bella, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «SEI EPC Italia S.p.A» avente sede in Brescia, via Cefalonia n. 70, ha prodotto la relativa documentazione CE, rilasciata su richiesta della ditta produttrice «Davey Bickford» Usine d'Hery - 89550 Hery (Francia).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

18A01866

ROMA CAPITALE

Pubblicazione del testo dello Statuto di Roma Capitale risultante dalle modifiche apportate con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 5 del 30 gennaio 2018.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Roma Capitale

1. Roma Capitale rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.

2. Roma Capitale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attività dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età o le tendenze sessuali.

3. Il presente Statuto riconosce il diritto di Roma – Capitale della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano – a rappresentare, nell'indissolubilità del suo territorio e quale sede naturale degli organi costituzionali e delle istituzioni repubblicane, i valori storici, culturali e civici dell'unità nazionale.

4. Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città – Capitale d'Italia, centro della cristianità, punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse – si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversità culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica.

5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede, per la peculiarità delle secolari relazioni che intercorrono tra la Città di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato della Città del Vaticano, sono regolati, anche in deroga all'ordinamento dei Municipi, con modalità organizzative e forme di raccordo appositamente definite dalla Giunta Capitolina.

6. L'emblema di Roma Capitale è costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce greca d'oro, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S. P. Q. R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili.

7. Roma celebra il 21 aprile, Natale di Roma, la festività dell'anniversario della sua fondazione.

8. Roma Capitale elegge il 16 ottobre giornata simbolo del rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro ogni manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa.

Art. 2.

Principi programmatici

1. Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
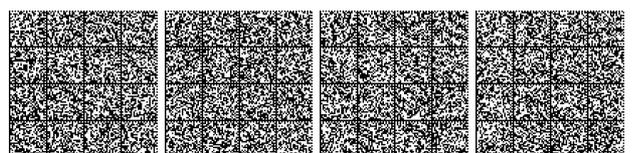
2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilità pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini.

3. Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

4. Roma Capitale adotta il Codice etico degli amministratori e dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.

5. Roma Capitale promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l'occupazione, attività di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro.

6. Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

7. Roma Capitale favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.

8. Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine è anche istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.

9. Roma Capitale promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina e dei consigli municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei consigli municipali delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'Assemblea Capitolina e dei consigli municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei consigli municipali delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da appositi regolamenti.

10. Roma Capitale, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea Capitolina e avvalendosi dei municipi, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai direttori generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

11. Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità. Al fine di assicurare un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, Roma Capitale attiva idonei organismi permanenti in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilità.

12. Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole e alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti.

12-*bis*. Roma Capitale riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

13. Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla più idonea fruizione di tale patrimonio nonché al sostegno delle attività culturali della Città.

14. Memore delle responsabilità che discendono dall'essere stata la città di Roma sede della firma dei trattati istitutivi della Comunità europea avvenuta in Campidoglio il 25 marzo 1957, Roma Capitale riconosce e promuove la cooperazione con gli enti locali di altri paesi.

Art. 3.

Città Metropolitana di Roma Capitale

1. Roma Capitale riconosce nella Città Metropolitana la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali.

Art. 4.

Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

1. Roma Capitale garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella Città.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi di legge – Roma Capitale adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:

a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;

b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;

c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;

d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;

e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;

f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

Art. 5.

Principio della pari opportunità in tema di nomine

1. Nei casi in cui il Sindaco e l'Assemblea Capitolina debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rap-

presentanti in enti, istituzioni, società partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e l'Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità, e a darne adeguata diffusione.
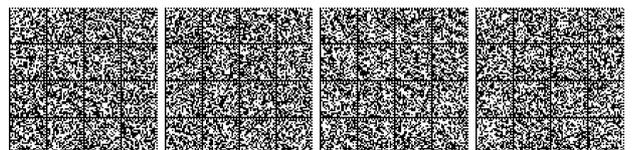
2. Con la disciplina di cui all'art. 16, comma 4, sono stabilite le modalità per una adeguata pubblicità preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunità cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto, garantendo il principio delle pari opportunità.

3. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali nonché il conferimento della responsabilità degli Uffici e dei servizi avvengono con modalità idonee a garantire, di norma, la presenza di entrambi i sessi. È parimenti garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi di Roma Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti.

4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma, una equilibrata presenza di uomini e di donne.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

Art. 6.

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, salvo quanto previsto in materia di *referendum* e di azione popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale:

a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria attività prevalente di lavoro;

b) agli studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria comprovata attività di studio, presso scuole o università;

c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, Roma Capitale garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente Capo.

3. La posta elettronica certificata costituisce l'ordinaria modalità di partecipazione e comunicazione alla quale si impronta, in via privilegiata, il sistema delle relazioni tra cittadini e Roma Capitale.

Art. 7.

Diritto all'informazione

1. Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.

2. I documenti amministrativi di Roma Capitale sono pubblici e liberamente consultabili, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

3. Il Regolamento:

a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale;

b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

4. Al fine di garantire la più ampia informazione sulle attività di Roma Capitale e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici relazioni con il pubblico presso le strutture capitoline aperte all'utenza.

5. La struttura capitolina competente in materia di diritti dei cittadini coordina le attività degli Uffici relazioni con il pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate.

6. Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo:

a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della città;

b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonché al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal Regolamento di contabilità;

c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

d) alle valutazioni di impatto ambientale;

e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;

f) ai regolamenti;

g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunità cittadina;

h) agli interventi dell'Amministrazione a favore delle persone diversamente abili;

i) ai redditi, sottoposti a regime di pubblicità, degli amministratori e dei dirigenti capitolini nonché ai curricula di questi;

l) alle offerte economiche dei partecipanti alle gare nonché all'esito e agli aggiudicatari delle stesse.

7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino di Roma Capitale per informare gli appartenenti alla comunità cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale e di iniziativa popolare.

8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, anche alle società partecipate da Roma Capitale, nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e regime giuridico.

Art. 8.

Iniziativa popolare e istituti di partecipazione

1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa, favorendo ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti.

2. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito.

4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all'Assemblea o alla Giunta Capitolina.

5. Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle
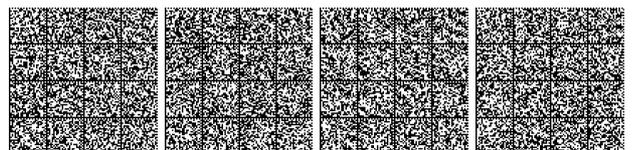
risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze.

6. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco per promuovere l'adozione di provvedimenti utili per la collettività. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, rispondono entro sessanta giorni, dalla data di presentazione della petizione ovvero dalla data di chiusura delle sottoscrizioni o adesioni, ed inviano copie delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. È facoltà del presentatore individuare un periodo di tempo, nel limite massimo stabilito dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, per la raccolta delle sottoscrizioni o delle adesioni.

7. Qualora le petizioni siano accompagnate da non meno di trentamila sottoscrizioni o adesioni, le stesse possono essere illustrate dal primo presentatore in Assemblea Capitolina, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

8. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le procedure, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, di presentazione delle petizioni nonché i tempi di raccolta delle sottoscrizioni e delle adesioni. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino e sul sito web di Roma Capitale.

Art. 8-*bis*.

Bilancio partecipativo

1. Roma Capitale, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento popolare e il maggior livello di democrazia diretta e di trasparenza, promuove la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina nelle questioni riguardanti l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente attraverso il Bilancio Partecipativo.

2. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di informazione, consultazione e partecipazione, anche mediante strumenti informatici e telematici, dei cittadini al Bilancio Partecipativo.

3. Con il regolamento di cui al comma precedente sono stabilite le modalità di coinvolgimento dei Municipi al Bilancio partecipativo di Roma Capitale.

Art. 9.

Azione popolare

1. Ciascun cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a Roma Capitale. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute da Roma Capitale qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 10.

Referendum

1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, può promuovere *referendum* consultivi, relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:

a) dei bilanci;

b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;

c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;

d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti, o concessioni;

e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;

f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei *referendum* consultivi, abrogativi e propositivi, relativi ad atti di competenza dell'Assemblea Capitolina, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a *referendum* sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto. Per i *referendum* propositivi ed abrogativi sono altresì esclusi i seguenti atti:

a) Statuto di Roma Capitale;

b) Statuti di enti, istituzioni, organismi o comunque soggetti controllati o partecipati da Roma Capitale;

c) Regolamenti con efficacia meramente interna.

3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Qualora il quesito non sia formulato in modo chiaro e univoco, per consentire la sua corretta valutazione e il voto consapevole degli elettori, l'organo collegiale di cui al successivo comma, nominato dall'Assemblea Capitolina, può invitare il Comitato a proporre una nuova formulazione entro e non oltre quindici giorni.

4. La richiesta di *referendum* accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, a un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al comma 2.

5. È facoltà dell'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, presentare una controproposta di *referendum*. In tal caso, gli aventi diritto al voto si pronunciano contestualmente sia sulla proposta di *referendum* popolare sia sulla controproposta e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe. Risulta approvata la proposta che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto, e tra le due quella che ne ottiene il maggior numero. Ove il Comitato ritenga di aderire alla controproposta il *referendum* si tiene solo su questa.

6. Se, prima dello svolgimento del *referendum* di iniziativa popolare, l'Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il *referendum* non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4, sentito il Comitato promotore. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il *referendum* ha corso sui quesiti residui. L'Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del *referendum* consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.

7. Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, delibera tenendo conto del risultato del *referendum*.

8. Qualora il risultato del *referendum* propositivo sia favorevole all'adozione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina, il predetto organo è tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di proclamazione dei risultati, tenendo conto del risultato del *referendum*. Roma Capitale disciplina i *referendum* ispirandosi ai principi della Carta europea dell'autonomia locale e del Codice di buona condotta sui *Referendum* del Consiglio d'Europa.

9. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul *referendum* e per lo svolgimento della campagna referendaria e del *referendum*.

10. Le consultazioni relative a tutte le richieste di *referendum* di iniziativa popolare presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno articolato anche su più giorni entro l'anno solare successivo.

11. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di *referendum* negli ultimi tre anni.

12. Roma Capitale sperimenta e promuove strumenti idonei a consentire l'esercizio del diritto di voto nei *referendum* ricorrendo all'utilizzo di tecnologie telematiche o informatiche.
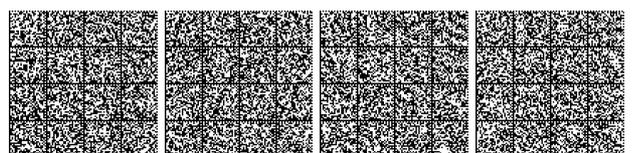
Art. 11.

Altre forme di consultazione

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, ovvero la Giunta stessa, possono promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art. 12.

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi determinati da Roma Capitale. A questo scopo, Roma Capitale può consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. L'Assemblea Capitolina, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione.

2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori – ai quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.

3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre all'Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti.

4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

Art. 13.

Tempi e modalità della vita urbana

1. Roma Capitale riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.

2. L'Amministrazione Capitolina armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli Uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.

3. Gli orari dei servizi pubblici di Roma Capitale, acquisiti i pareri dei municipi, sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.

4. È istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione – sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lazio – degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio di Roma Capitale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

5. Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, Roma Capitale promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:

a) assistenza e cura della persona, in particolare delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;

b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;

c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Art. 14.

Tutela dei cittadini

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, un'apposita struttura di Roma Capitale, posta in posizione di speciale indipendenza dagli organi di governo, promuove la tutela degli appartenenti alla comunità cittadina contro abusi, carenze e ritardi degli Uffici capitolini.

2. L'esercizio dei poteri, attribuiti alla struttura, di verifica, sollecitazione e di promovimento del riesame degli atti nonché le modalità e le forme della loro attivazione a iniziativa degli appartenenti alla comunità cittadina, sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Al fine di preservare il rapporto di reciproca fiducia tra soggetto riscossore e soggetto debitore nell'ambito della fiscalità di Roma Capitale, è istituita un'apposita struttura per la tutela dei diritti dei contribuenti.

4. Ciascun soggetto interessato può rivolgersi a tale struttura per segnalare disfunzioni, irregolarità e prassi amministrative irragionevoli nonché per chiedere chiarimenti o verifiche sulle procedure messe in atto presso gli Uffici capitolini per l'accertamento e la riscossione di tributi.

5. La struttura, che opera in posizione di indipendenza dagli organi di governo con le modalità definite nell'apposito regolamento, procede a verifiche sulla correttezza dell'azione degli Uffici finanziari capitolini; fornisce risposta alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti dei contribuenti; formula raccomandazioni ai dirigenti degli uffici interessati ai fini di una migliore erogazione dei servizi; promuove il riesame degli atti degli Uffici capitolini che risultino non regolari o denotino anomalie.

6. Le strutture di cui ai commi precedenti presentano annualmente all'Assemblea Capitolina, e per essa al Presidente, una relazione sull'attività svolta, formulando proposte, anche di natura organizzativa, per la soluzione dei problemi segnalati dai cittadini e per l'adozione di apposite misure da parte degli organi competenti.

Capo III

ORGANI DI ROMA CAPITALE

Art. 15.

Amministratori capitolini

1. Gli Amministratori capitolini, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti.

2. Gli Amministratori capitolini non prendono parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una
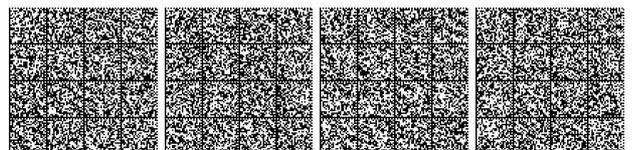
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Art. 16.

Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di Roma Capitale. L'Assemblea è composta dal Sindaco e da quarantotto Consiglieri Capitolini.

2. La sede dell'Assemblea Capitolina è l'Aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di Roma.

3. L'Assemblea Capitolina, anche attraverso le Commissioni Capitoline, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

4. L'Assemblea Capitolina esercita le potestà a essa conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, l'Assemblea Capitolina formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.

5. L'Assemblea Capitolina esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e dei Municipi all'esercizio delle funzioni regionali.

6. L'Assemblea Capitolina può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.

7. I rapporti tra l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina e le Commissioni Capitoline Permanenti o Speciali sono definiti e disciplinati dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

8. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;

b) le procedure e le modalità per l'approvazione in via d'urgenza delle deliberazioni necessarie a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge;

c) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Capitolini;

d) il procedimento per le nomine di competenza dell'Assemblea, nonché per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici;

e) l'organizzazione di apposite sessioni dell'Assemblea dedicate, tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attività culturali;

f) lo svolgimento di una apposita sessione dell'Assemblea per l'esame annuale delle attività relative agli istituti di partecipazione nonché alla tutela dei diritti degli appartenenti alla comunità cittadina e dei contribuenti;

g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorità indipendenti;

h) le forme di pubblicità dell'attività dell'Assemblea Capitolina, ivi compresa la eventuale trasmissione dei lavori in base alle modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

9. L'Assemblea Capitolina si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli Uffici capitolini nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo a essa attribuita. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina dispone l'audizione in Assemblea o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei Revisori dei conti quando un quinto dei Consiglieri rispettivamente assegnati ne faccia motivata richiesta.

Art. 17.

Consiglieri Capitolini

1. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini rappresentano la comunità locale.

2. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini esercitano, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, il diritto di iniziativa per gli atti di competenza dell'Assemblea.

3. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.

4. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e della Commissione di cui facciano parte.

5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici di Roma Capitale nonché da enti, istituzioni, società partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, comprese le deliberazioni degli Organi e le determinazioni dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Capitolini, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e sono liberamente consultabili da chiunque anche sul sito web istituzionale di Roma Capitale.

7. Roma Capitale, attraverso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina, assicura alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

8. I Consiglieri Capitolini hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione determinata, secondo le modalità stabilite dalla legge, in una quota parte dell'indennità del Sindaco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa Assemblea e delle sue Commissioni. Gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità a essi attribuita.

9. Se eletti o nominati in organi appartenenti a livelli di governo diversi da Roma Capitale, i Consiglieri Capitolini, ove le cariche siano tra loro compatibili, conservano un solo emolumento, comunque denominato, a loro scelta.

10. Fino all'applicazione del regime dell'indennità di cui al comma 8, ai Consiglieri Capitolini è corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni, un gettone di presenza secondo quanto già stabilito per i Consiglieri Comunali di Roma.

11. Oltre agli altri casi stabiliti dalla legge, la decadenza dalla carica di Consigliere è determinata dalla mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive dell'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina individua le cause di assenza giustificata e disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere i propri motivi giustificativi attraverso idoneo contraddittorio. L'Assemblea si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

12. Roma Capitale assicura le Consigliere e i Consiglieri Capitolini per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato.

Art. 18.

Presidenza dell'Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina è presieduta dal Presidente che la rappresenta.
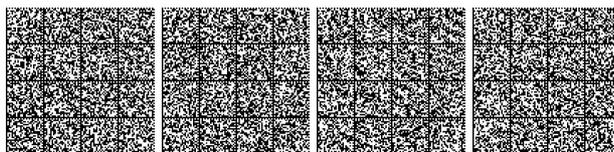
2. Al Presidente dell'Assemblea Capitolina sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività dell'Assemblea e, nel corso dei lavori, di interpretazione del regolamento nei casi e con le modalità da questo stabilite; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Capitolini e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini sulle questioni sottoposte all'Assemblea.

3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente dell'Assemblea Capitolina è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e da due Consiglieri Segretari.

4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. I Consiglieri Segretari coadiuvano la Presidenza per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea Capitolina.

5. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti avviene seguendo l'ordine di anzianità tra i due, intendendosi come più anziano quello che, nella votazione di cui al comma 8, ha riportato il maggior numero di voti.

6. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri Segretari sono eletti, tra i Consiglieri Capitolini, nella prima seduta dell'Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza.

7. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun componente dell'Assemblea può votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea Capitolina.

8. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti con un'unica votazione; ciascun componente dell'Assemblea può votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

9. Con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede all'elezione dei Consiglieri Segretari componenti l'Ufficio di Presidenza.

10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata dell'Assemblea Capitolina.

Art. 19.

Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Capitolina, ha ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea Capitolina fino alla elezione del Presidente.

Art. 20.

Consiglieri Aggiunti

1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, in numero di quattro, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso è proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono, per ogni mandato, successivamente a quelle per il rinnovo degli organi di Roma Capitale e, comunque, entro lo stesso anno solare. I Consiglieri eletti restano in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato dell'Assemblea Capitolina cui partecipano.

2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali senza diritto di voto.

3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si estendono, per quanto compatibili, ai Consiglieri Aggiunti.

Art. 21.

Organizzazione dell'Assemblea Capitolina

1. L'Assemblea Capitolina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni e dei Gruppi Capitolini. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina.

2. L'Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, nel termine stabilito dalla legge, per l'esame delle istanze proposte.

3. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione dell'Assemblea e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

5. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini si costituiscono in Gruppi Capitolini secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea Capitolina ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea Capitolina nei casi e con le modalità da questo stabilite. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.

7. Le sedute dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

Art. 22.

Commissioni Capitoline

1. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le competenze delle Commissioni Capitoline Permanenti – costituite nel suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non superiore a un quarto di quello dei Consiglieri assegnati all'Assemblea – per l'esercizio di funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo. Il Regolamento determina altresì il numero e le modalità per l'istituzione di Commissioni Capitoline Speciali e il termine, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Sindaco, entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale mandato, i propri lavori.

2. Le Commissioni Capitoline sono dotate di sede e di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi Capitolini. La presidenza delle Commissioni Capitoline aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

3. Le Commissioni dell'Assemblea Capitolina, Permanenti o Speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti di Roma Capitale e dei suoi Municipi nonché di responsabili delle società partecipate e dei gestori di servizi pubblici; possono sentire, altresì, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, nonché acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Art. 23.

Commissione delle pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare le politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità in favore di tutti i cittadini, è istituita la Commissione delle pari opportunità, composta dalle Consigliere e dai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina rispecchiando la proporzione dei Gruppi Capitolini.

2. La Commissione formula all'Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con il tema delle pari opportunità. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessità, può avvalersi del contributo di apposite associazioni di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperti delle condizioni di discriminazione di genere e delle forme di disparità sociale.

3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione in ordine agli atti di indirizzo da proporre all'Assemblea Capitolina attinenti alle tematiche delle pari opportunità.

4. La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 21.

5. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione.

6. L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalità prescritte dal Regolamento di contabilità.

Art. 23-*bis*.

Commissione Roma Capitale, Statuto e innovazione tecnologica

1. Al fine di programmare e promuovere politiche rivolte al miglioramento dell'organizzazione e dell'attività amministrativa e regolamentare di Roma quale Capitale della Repubblica ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della Costituzione, è istituita la Commissione Roma Capitale, Statuto e innovazione tecnologica composta da Consigliere e Consiglieri Capitolini, in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi.

2. La Commissione esercita in forma permanente funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo in materia di Ordinamento di Roma Capitale, Statuto, Assetti organizzativi e decentramento, Personale, Semplificazione amministrativa, Partecipazione ed iniziativa popolare, Smart City e innovazione tecnologica. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina può individuare ulteriori ambiti di competenza della Commissione.

3. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica nonché la dotazione di personale e di fondi necessari al suo funzionamento.

Art. 24.

Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale e, salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 34, rappresenta l'Ente.

2. Il Sindaco nomina, entro il limite massimo e con le modalità di cui all'art. 25, gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco.

3. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Capitolina e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione dell'Assemblea Capitolina, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'Assemblea dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte da Roma Capitale e relative al mandato. Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche indicate nel Regolamento dell'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 16, comma 3, la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche è svolta dall'Assemblea contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria di cui all'art. 38, comma 3.

4. In particolare, il Sindaco:

a) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Capitolina;

b) esercita ogni altra funzione a esso attribuita, quale Capo dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

c) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio;

d) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario generale e, ove nominato, al direttore generale nonché ai responsabili delle strutture amministrative capitoline sovraordinate;

f) provvede, sentita la competente Commissione Capitolina – che si esprime entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dei curricula degli interessati – alla nomina e alla designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni, società partecipate e altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, nonché a informare tempestivamente la Commissione delle revoche disposte;

g) indice i *referendum* di ambito capitolino;

h) coordina, sentito l'osservatorio di cui all'art. 13, comma 4 e sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunità cittadina; il Sindaco può delegare ai Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori di rispettiva competenza;

i) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di ufficiale di Governo;

l) riferisce all'Assemblea Capitolina in merito:

1. alle audizioni presso il Consiglio dei ministri alle cui riunioni abbia partecipato in relazione ad argomenti inerenti alle funzioni di Roma Capitale;

2. alle attività svolte per assicurare, nell'ambito della Conferenza Unificata, il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Città Metropolitana nonché in tutti i casi in cui la Conferenza svolga, con la partecipazione del Sindaco, funzioni relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale.

5. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Capitolina o in ordine alle relative richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Città Metropolitana o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.

6. Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, può affidare a personalità esterne agli organi e all'Amministrazione di Roma Capitale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunità cittadina, delimitandone funzioni e termini.

Art. 25.

Giunta Capitolina

1. La Giunta Capitolina è composta dal Sindaco – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all'Assemblea Capitolina.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scelti, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea Capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Capitolino, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco
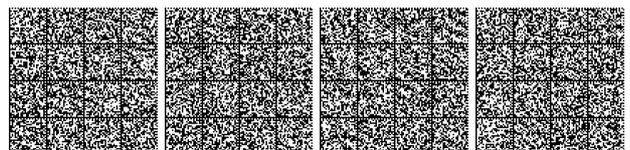
può revocare uno o più componenti della Giunta Capitolina, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla revoca.

3. Fra i componenti della Giunta Capitolina è garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunità. In caso di assenza o temporaneo impedimento nonché di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Sindaco può delegare allo svolgimento delle sue funzioni altro Assessore per il caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo suo e del Vice Sindaco.

4. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore della Giunta Capitolina, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

5. Il Sindaco può ripartire fra gli Assessori compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.

6. La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea Capitolina e nell'amministrazione di Roma Capitale e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva all'Assemblea o che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi municipali e ai dirigenti.

7. È di competenza della Giunta Capitolina l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Capitolina.

8. La Giunta Capitolina, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dall'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea prevede le forme e le modalità di comunicazione all'Assemblea, assicurandone la più ampia e puntuale informazione, delle direttive impartite.

9. Le deliberazioni della Giunta Capitolina non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al comma successivo.

10. La Giunta Capitolina delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.

11. I componenti della Giunta Capitolina competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Roma Capitale.

12. I componenti della Giunta Capitolina hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni senza diritto di voto.

13. Il Sindaco e la Giunta Capitolina sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dall'Assemblea Capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente all'Assemblea stessa.

Capo IV

DECENTRAMENTO MUNICIPALE

Art. 26.

Principi e funzioni

1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, è articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale.

2. I Municipi rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità di Roma Capitale.

3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica del proprio territorio, che si aggiunge a quella di «Roma» e al corrispondente numero. La denominazione e lo stemma del Municipio, previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti.

4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi è deliberata dall'Assemblea Capitolina a maggioranza assoluta dei componenti.

5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

6. La Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio di Roma Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali.

7. Per favorire l'attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Regolamento del decentramento prevede sedi permanenti di consultazione e di cooperazione con i Municipi e definisce le modalità di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei Municipi che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, si riunisce almeno una volta a trimestre.

8. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale, richiedano modalità di esercizio intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli Municipi possono essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull'oggetto e la durata, non superiore a sei mesi, di tale esercizio. La deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura, è approvata previa acquisizione dei pareri della Commissione Capitolina sul decentramento nonché dei Consigli dei Municipi interessati.

9. In particolare, i Municipi gestiscono:

a) i servizi demografici;

b) i servizi sociali e di assistenza sociale;

c) i servizi scolastici ed educativi;

d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale;

e) le attività e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio capitolino, di disciplina dell'edilizia privata di interesse locale;

f) le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche;

g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;

h) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

10. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, gestite in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

11. Tenuto conto delle generali esigenze di perequazione, annualmente è determinata la quota delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie accertate e riscosse in ciascun Municipio, da attribuire ai Municipi stessi.

12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro delle competenze municipali, delle maggiori risorse attribuite ai sensi del comma 11.

13. In particolare i Municipi:

a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e organizzano la loro attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo di conseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;

b) organizzano l'attività e promuovono la valorizzazione del personale assegnato da Roma Capitale, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina; possono altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Capitolina;
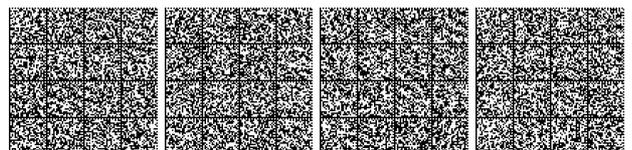
c) concorrono, in base alle disposizioni del Regolamento di contabilità, alla definizione del bilancio di Roma Capitale e, nel rispetto delle destinazioni delle risorse da questo stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e investimenti sul territorio del Municipio. Il Regolamento definisce le modalità per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni e altri materiali;

d) concorrono preventivamente, con le modalità stabilite dal Regolamento del decentramento, alla definizione delle linee guida dei contratti di servizio pubblico, mediante la formulazione, in sede consultiva, di proposte e valutazioni, per la più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione in ambito decentrato.

14. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti ai Municipi ovvero di mancata attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali l'esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti.

Art. 27.

Ordinamento dei Municipi

1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

2. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli Organi di Roma Capitale.

3. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da ventiquattro Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini.

4. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima; restano in carica per la durata del mandato dell'Assemblea Capitolina; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si è reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

7. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 7 e 8, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti dell'Assemblea Capitolina.

8. Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneità con gli istituti previsti per gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l'altro:

a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori;

b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari – istituite in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio – Permanenti, il cui numero non può superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e Speciali, i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato;

c) le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni;

d) le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sulle deliberazioni del Municipio;

e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, alle attività dei Municipi, ivi compresa l'indizione di *referendum* e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;

f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;

g) i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio.

9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.

10. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.

11. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio di Roma Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni sono altresì pubblicate nelle pagine web del Municipio all'interno del portale di Roma Capitale.

12. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarità tecnica e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche quello di regolarità contabile.

13. Il Consiglio del Municipio adotta le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione economico-finanziaria e le relative variazioni nell'esercizio dell'autonomia sancita dall'art. 26.

14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.

15. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonché da enti, istituzioni, società partecipate e altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le modalità stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.

16. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni Consiliari. La misura del gettone di presenza è determinata, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

17. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dagli interessati, con le modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Capitolini.

18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 29 e 30.

19. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonché della Giunta.
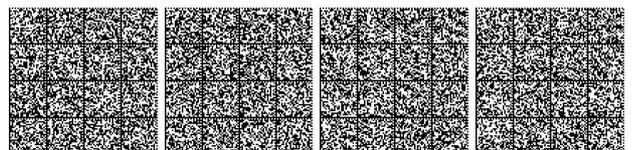
20. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio.

21. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio – che la presiede, ne promuove e coordina l'attività, procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno – e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i componenti della Giunta del Municipio è garantita la presenza di entrambi i sessi nella misura stabilita dalla legge con specifico riferimento al principio di pari opportunità.

22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purché non siano Consiglieri Capitolini. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla revoca.

23. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel Governo del Municipio e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l'ordinamento dei Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano esecutivo di gestione del Municipio e alle relative variazioni; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

24. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di Governo e dirigenza. Il Regolamento del Municipio prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.

25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato. Il Presidente può ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.

26. Il Presidente rappresenta il Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma e gli stemmi di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, dello stesso Testo Unico.

27. I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un'indennità di funzione onnicomprensiva nella misura stabilita, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio che siano in aspettativa per ragione del mandato o che non siano lavoratori dipendenti, gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi nonché il rimborso della quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto sono a carico di Roma Capitale con le modalità stabilite dalla legge.

28. Il Consiglio del Municipio è sciolto:

a) con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata a maggioranza assoluta dei componenti, quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti;

b) con ordinanza del Sindaco, quando sia nell'impossibilità di funzionare per:

1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio;

2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio;

3. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio.

29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lettera *a)* o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera *b)* del precedente comma, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Capitolina, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco.

30. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 28 o conseguente all'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 18, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto il quale, con proprio atto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea Capitolina.

31. Il Regolamento del decentramento e il Regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, per assicurare l'attuazione di istituti necessari al regolare funzionamento degli organi municipali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale.

Art. 28.

Consigliere Aggiunto del Municipio

1. Presso ogni Municipio è eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono contestualmente a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso l'Assemblea Capitolina. Il Consigliere eletto resta in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato del Consiglio Municipale cui partecipa.

2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20, comma 1; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste con il regolamento di cui all'art. 27, comma 8.

Art. 29.

Rapporti con l'Assemblea Capitolina

1. Il Consiglio del Municipio esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con le modalità previste dal Regolamento del decentramento, l'iniziativa delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea Capitolina.

2. Il Presidente del Municipio può partecipare alle adunanze dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20, comma 2.

3. Il Consiglio del Municipio può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere entro sessanta giorni.

4. Il Regolamento del decentramento, al fine di consentire l'informazione e la presentazione di proposte e osservazioni, indica gli atti di Roma Capitale per i quali è previsto il parere non vincolante dei Consigli dei Municipi. Del parere è dato conto nel testo delle deliberazioni degli organi di Roma Capitale.
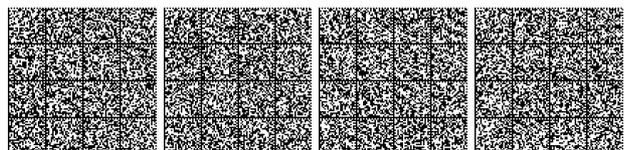
Capo V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 30.

Principi di organizzazione

1. L'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e delle strutture capitoline – improntati a criteri di funzionalità, orientati a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e ispirati ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità – sono volti al perseguimento dei fini istituzionali di Roma Capitale e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente.

2. L'articolazione direzionale e funzionale di Roma Capitale è definita mediante motivati atti di organizzazione, assicurando la massima flessibilità organizzativa e gestionale delle attività, in coerenza con i programmi di governo e con la correlata pianificazione esecutiva, annuale e pluriennale, secondo canoni di efficacia, efficienza, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di partecipazione, autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.

3. La disciplina e gli atti di organizzazione, di cui ai precedenti commi, si ispirano a criteri di:

a) distribuzione e allocazione delle competenze finali e strumentali nell'ambito di strutture di livello più elevato che assicurino l'effettività della funzione dirigenziale, mediante l'attribuzione dei compiti in via esclusiva, nonché l'omogeneità delle discipline di settore;

b) partecipazione, collaborazione e unitarietà programmatoria e pianificatoria degli obiettivi, dei progetti e delle attività;

c) costante verifica e adeguamento dinamico degli assetti, da effettuare periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;

d) misurazione e valutazione dei risultati di struttura, collettivi e individuali, secondo parametri e criteri idonei a rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei processi nonché ad assicurare tempestività nell'adozione delle necessarie misure di correzione e miglioramento programmatorio e operativo;

e) valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità acquisite, mediante la formazione, la specializzazione, il coinvolgimento partecipativo e la responsabilizzazione dei ruoli e delle funzioni, nonché mediante la promozione e l'incentivazione del merito, della qualità e delle eccellenze;

f) promozione e diffusione delle buone pratiche organizzative, amministrative e gestionali, anche mediante iniziative di confronto, scambio e condivisione di soluzioni ed esperienze con soggetti esterni, pubblici e privati;

g) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi, anche mediante l'accorpamento delle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi;

h) dematerializzazione degli atti, omogeneizzazione delle procedure e semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza, anche mediante modulistica e sistemi informatici di impiego condiviso dalle strutture capitoline secondo parametri di uniforme applicazione;

i) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico e dei processi di erogazione dei servizi;

l) interfunzionalità operativa delle strutture e costante supervisione e raccordo istituzionale e gestionale dei processi e delle attività.

Art. 31.

Organizzazione degli uffici e servizi

1. La struttura direzionale è articolata su più livelli dirigenziali in modo da assicurare il compiuto presidio di base, gestionale e operativo, delle funzioni e dei servizi finali e strumentali nonché il costante raccordo programmatorio e di coordinamento con gli organi di governo e di alta direzione, da porre in capo al livello dirigenziale più elevato.

2. Fermi restando i criteri di cui al comma 3 dell'art. 30, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi in cui possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici e strutture con scopi specifici e obiettivi determinati, per le ipotesi in cui, in relazione a particolari programmi, emerga l'opportunità o la necessità di gestire e coordinare unitariamente o in forma interdisciplinare, per il loro rilievo strategico o il significativo impatto sull'utenza, attività e compiti distinti.

3. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, il cui organico è costituito da dipendenti capitolini ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e che non abbiano con i titolari delle predette cariche relazioni di parentela o affinità fino al terzo grado o rapporti di vincolo affettivo.

4. Nell'ambito dell'unità di Roma Capitale, l'articolazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi dei Municipi è oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l'autonomo ed efficace esercizio delle funzioni loro attribuite.

5. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle categorie e dei profili professionali, allo scopo di garantire il maggior grado di flessibilità distributiva, in funzione delle esigenze di adeguamento degli organici e delle strutture ai compiti da svolgere e ai programmi da attuare.

Art. 32.

Segretario generale

1. Il Sindaco nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione all'Assemblea Capitolina. L'incarico perdura per l'intero mandato del Sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del Sindaco, il Segretario generale continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario generale. L'incarico è revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Capitolina, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi di Roma Capitale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario generale, inoltre:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del direttore generale;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina, cura la loro verbalizzazione e gli adempimenti di pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate;

c) può rogare tutti i contratti nei quali Roma Capitale è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Al fine di assicurare l'effettiva unitarietà della funzione di direzione complessiva dell'Ente e di garantire il buon andamento della attività amministrativa, il Sindaco, con propria ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario generale l'incarico di direttore generale di cui all'art. 33.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di nomina di un Vice Segretario generale – individuato, su proposta del Segretario generale, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici di più elevato livello, con anzianità non inferiore a cinque anni – per coadiuvare il Segretario generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
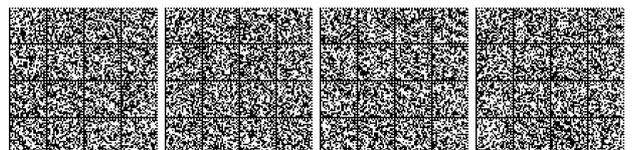
Art. 33.

Direttore generale

1. Il Sindaco, motivando la decisione, può nominare, previa deliberazione della Giunta Capitolina, un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il compito, in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. L'incarico è revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 34.

Dirigenti

1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito degli indirizzi degli organi di governo e delle direttive emanate dagli organi di alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

2. I dirigenti attuano i programmi e perseguono gli obiettivi loro assegnati disponendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali a essi assegnate.

3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo. I dirigenti operano in sinergia e in spirito di leale collaborazione con gli organi di governo, nel rispetto rigoroso del principio di distinzione delle rispettive competenze.

4. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Capo dell'Avvocatura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nei casi in cui la legge consente alla parte o all'autorità amministrativa di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza processuale spetta al dirigente responsabile del rispettivo settore di competenza, il quale, se previsto dalla stessa legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati. Lo stesso regolamento definisce le competenze e le procedure per promuovere, resistere, conciliare e transigere le liti.

5. Alle competenze e attribuzioni dirigenziali può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.

6. Gli incarichi dirigenziali per la copertura delle posizioni di livello più elevato, nonché degli uffici temporanei e di scopo e gli incarichi dirigenziali ad interim sono conferiti dal Sindaco che esercita la sua autonoma ed esclusiva responsabilità di nomina in base a criteri di merito, professionalità ed esperienza acquisita, secondo le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non può eccedere il mandato del Sindaco. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

7. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo pubblico avviso, mediante contratti a tempo determinato, per la copertura di posizioni dotazionali ovvero per l'assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica, quando ricorra la straordinaria e motivata esigenza di integrare l'organico dirigenziale di ruolo con specifiche ed elevate professionalità, idonee ad assicurare il qualificato svolgimento delle speciali funzioni proprie delle posizioni da ricoprire. Gli incarichi di direzione delle strutture di più elevato livello sono conferiti, di norma, a dirigenti a tempo indeterminato. Detti incarichi possono essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in via eccezionale e con specifica motivazione. Per le stesse ipotesi, possono altresì essere stipulati contratti a tempo determinato per qualifiche non dirigenziali di alta specializzazione.

8. Il trattamento economico di coloro ai quali sono conferiti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, in nessun caso può complessivamente superare l'importo di quello previsto per i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione.

9. Con convenzioni a termine, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere acquisite collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.

10. I direttori preposti alle strutture di livello più elevato costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, umane e strumentali, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35.

Sistema di controllo interno

1. Roma Capitale adotta apposite discipline, in attuazione delle disposizioni di legge, per assicurare lo svolgimento del controllo strategico, del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione nonché delle forme previste di trasparenza.

2. In armonia con gli strumenti di controllo di cui al precedente comma, è adottato il sistema unico di misurazione e valutazione dei risultati complessivi di ente e delle prestazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale, in applicazione di criteri atti a favorire il perseguimento del costante miglioramento organizzativo e gestionale e la valorizzazione del merito e delle eccellenze. Delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione si tiene conto ai fini dell'attribuzione, della conferma e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Capo VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 36.

Modalità di gestione

1. La gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attività, rivolti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dall'Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.

3. I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell'ipotesi di esternalizzazione della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee guida sono approvate dall'Assemblea Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali dei soggetti gestori è data puntuale informazione alle competenti Commissioni Capitoline al fine di consentire il loro concorso, mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla più congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attività di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di garantire il corretto espletamento del servizio affidato in gestione.

4. Al fine di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura dell'Amministrazione,

assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi individuati nei contratti di servizio. L'Assemblea Capitolina dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti nonché di tutela degli stessi.

5. È vietata la partecipazione di Amministratori e dirigenti di Roma Capitale, ove non espressamente imposto dalla normativa vigente, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei soggetti affidatari del servizio pubblico.

6. Gli enti o organismi non quotati, controllati direttamente o indirettamente da Roma Capitale, conformano le proprie politiche assunzionali al principio di accesso agli impieghi mediante procedure selettive pubbliche. Previa approvazione da parte di Roma Capitale, adeguano a tale principio i propri ordinamenti disciplinando le modalità di reclutamento del personale e le eventuali incompatibilità all'impiego.

Capo VII

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 37.

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile di Roma Capitale è disciplinato dal Regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi e in conformità alle norme dello Stato.

Art. 38.

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione di Roma Capitale.

3. Unitamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.

Art. 39.

Rendiconto

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è corredato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

3. Il rendiconto e la relazione sono presentati dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. Il Regolamento di contabilità può definire schemi e modalità di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto è sottoposto all'esame dell'Assemblea Capitolina e portato a conoscenza dei cittadini.

Art. 40.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Al Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e ogni altra attività o compito da essa indicati.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. I requisiti soggettivi e le modalità di nomina, anche nelle ipotesi di decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge.

3. Non possono essere nominati Revisori coloro che si trovino nelle condizioni ostative a ricoprire tale incarico indicate dalla legge e dal Regolamento di contabilità, in quelle stabilite per la carica di Consigliere Capitolino, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Capitolini, dei componenti della Giunta Capitolina, del Segretario generale, del direttore generale – ove nominato – e dei dirigenti, e coloro che hanno con Roma Capitale o con aziende, società ed enti da essa dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

4. I revisori, salvo diversa disposizione di legge, durano in carica tre anni. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico.

5. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

6. Il compenso annuale dei revisori è determinato dall'Assemblea Capitolina all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 41.

Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l'Assemblea Capitolina nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le previsioni e le modalità indicate dai regolamenti dell'Assemblea Capitolina e di contabilità.

2. Il Collegio dei Revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti a esso allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni all'Assemblea Capitolina, che adotta i provvedimenti conseguenti o motiva adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza dei componenti.

5. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione, il Collegio dei Revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea Capitolina il quale provvede a convocare l'Assemblea nel termine previsto dal proprio regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori.

6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione in merito alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Capo VIII

VERIFICA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 42.

Verifica dello Statuto

1. L'Assemblea Capitolina procede annualmente, in occasione della sessione del bilancio di previsione ovvero in sessione straordinaria, alla verifica dell'attuazione dello Statuto promuovendo un'ampia consultazione fra gli appartenenti alla comunità cittadina.

Art. 43.

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere Capitolino, alla Giunta Capitolina, ai Consigli dei Municipi.

2. Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all'esame della competente Commissione Capitolina per l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione; sono trasmesse, altresì, agli osservatori di cui all'art. 12.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I Regolamenti previsti dalle disposizioni del presente Statuto sono approvati ovvero a esse adeguati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo il Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti che è sottoposto a revisione entro il 15 settembre 2013. In sede di prima applicazione delle disposizioni degli articoli 20 e 28, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica presso l'Assemblea Capitolina o i Consigli dei Municipi all'entrata in vigore del presente Statuto cessa all'elezione dei successivi e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2013. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione o l'adeguamento dei predetti regolamenti, continuano ad applicarsi, nei limiti della loro compatibilità con lo Statuto, i regolamenti vigenti.

2. Le previgenti disposizioni statutarie sul decentramento continuano a trovare applicazione sino al primo rinnovo degli organi municipali successivo all'entrata in vigore del presente Statuto salvo che agli effetti elettorali, in relazione ai quali la nuova disciplina del Capo IV si applica dall'esecutività del provvedimento di delimitazione territoriale dei Municipi in numero di quindici. La nuova disciplina è resa pienamente applicabile dal suddetto rinnovo mediante l'adozione di apposite misure organizzative.

3. Le proposte di riperimetrazione promosse, di comune intesa, dai Municipi interessati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disciplina della riarticolazione territoriale dei Municipi nell'attuale numero, sono esaminate dall'Assemblea Capitolina con procedura d'urgenza e comunque non oltre novanta giorni dal loro deposito.

4. Limitatamente alla perimetrazione territoriale dei Municipi conseguente alla rideterminazione del loro numero effettuata in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, non si applica quanto previsto, in materia di iniziativa referendaria, dall'art. 3, comma 7, del Regolamento del decentramento amministrativo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

18A01845

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-065) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.